

## PATTO PARASOCIALE

tra

- **Comune di Firenze**, C.F. e P. Iva 01307110484, con sede in Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, 1, in persona del sindaco *pro tempore* **Dario Nardella**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 19.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Prato**, C.F. 84006890481 e P. Iva 00337360978, con sede in Prato, Piazza del Comune, 2 in persona del sindaco *pro tempore* **Matteo Biffoni**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 17.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Empoli**, C.F. e P. Iva 01329160483, con sede in Empoli, Via Giuseppe del Papa, 41, in persona del sindaco *pro tempore* **Brenda Barnini**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 18.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Pistoia**, C.F. e P. Iva 00108690470, con sede in Pistoia, Piazza del Duomo, 1, in persona del sindaco *pro tempore* **Alessandro Tomasi**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 19.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Scandicci**, C.F. e P. Iva 00975370487, con sede in Scandicci, Piazzale della Resistenza, 1, in persona del sindaco *pro tempore* **Sandro Fallani**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 19.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Montemurlo**, C.F. 00584640486 e P. Iva 00238960975, con sede in Montemurlo, Via Montalese, 474, in persona del sindaco *pro tempore* **Simone Calamai**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 17.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Fucecchio**, C.F. e P. Iva 01252100480, con sede in Fucecchio, Via La Marmora, 34, in persona del sindaco *pro tempore* **Alessio Spinelli**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 17.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Lastra A Signa**, C.F. e P. Iva 01158570489, con sede in Lastra a Signa, Piazza del Comune, 17, in persona del sindaco *pro tempore* **Angela Bagni**,

a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 17.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;

- **Comune di Vaiano**, C.F. 01185740485 e P. Iva 00251280970, con sede in Vaiano, Piazza del Comune, 4, in persona del sindaco *pro tempore* **Primo Bosi**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 19.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Castelfiorentino**, C.F. e P. Iva 00441780483, con sede in Castelfiorentino, Piazza del Popolo, 1, in persona del sindaco *pro tempore* **Alessio Falorni**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 18.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Signa**, C.F. e P. Iva 01147380487, con sede in Signa, Piazza della Repubblica, 1, in persona del sindaco *pro tempore* **Giampiero Fossi**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 17.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Montelupo Fiorentino**, C.F. e P. Iva 00614510485, con sede in Montelupo Fiorentino, Viale Cento Fiori, 34, in persona del sindaco *pro tempore* **Paolo Masetti**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 17.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Certaldo**, C.F. e P. Iva 01310860489, con sede in Certaldo, Piazza Boccaccio, 13, in persona del sindaco *pro tempore* **Giacomo Cucini**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 14.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Vinci**, C.F. 82003210489 e P. Iva 01916730482, con sede in Vinci, Piazza Leonardo da Vinci, 29, in persona del sindaco *pro tempore* **Giuseppe Torchia**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 18.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Borgo San Lorenzo**, C.F. e P. Iva 01017000488, con sede in Borgo San Lorenzo, Piazza Dante, 2, in persona del sindaco *pro tempore* **Paolo Omboni**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 13.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Montespertoli**, C.F. e P. Iva 01175300480, con sede in Montespertoli, Piazza del Popolo, 1, in persona del sindaco *pro tempore* **Alessio Mugnaini**,

a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 17.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;

- **Comune di Carmignano**, C.F. 01342090485 e P. Iva 00255160970, con sede in Carmignano, Piazza Matteotti, 1, in persona del sindaco *pro tempore* **Edoardo Prestanti**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 17.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Cerreto Guidi**, C.F. 82003650486 e P. Iva 03378170488, con sede in Cerreto Guidi, Via Vittorio Veneto, 8, in persona del sindaco *pro tempore* **Simona Rossetti**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 19.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Poggio A Caiano**, C.F. 00574130480 e P. Iva 00238520977, con sede in Poggio a Caiano, Via Cancellieri, 4, in persona del sindaco *pro tempore* **Francesco Pugelli**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 18.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Scarperia E San Piero**, C.F. e P. Iva 06403950485, con sede in Scarperia e San Piero, Via dei Bastioni, 3, in persona del sindaco *pro tempore* **Federico Ignesti**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 18.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Serravalle Pistoiese**, C.F. e P. Iva 00185430477, con sede in Serravalle Pistoiese, Via Garibaldi, 54, in persona del sindaco *pro tempore* **Piero Lunardi**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 18.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Vernio**, C.F. 01159850484 e P. Iva 00250610979, con sede in Vernio, Piazza del Comune, 20, in persona del sindaco *pro tempore* **Giovanni Morganti**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 18.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Barberino di Mugello**, C.F. e P. Iva 00649380482, con sede in Barberino di Mugello, Viale della Repubblica, 24, in persona del sindaco *pro tempore* **Giampiero Mongatti**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 17.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Figline e Incisa Valdarno**, C.F. e P. Iva 06396970482, con sede in Figline e Incisa Valdarno, Piazza del Municipio, 5, in persona del sindaco *pro*

*tempore* **Giulia Mugnai**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 17.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;

- **Comune di Capraia e Limite**, C.F. e P. Iva 00987710480, con sede in Capraia e Limite, Piazza 8 Marzo 1944, 9, in persona del sindaco *pro tempore* **Alessandro Giunti**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 17.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Pontassieve**, C.F. 01011320486 e P. Iva 00492810486, con sede in Pontassieve, Via Tanzini, 30, in persona del sindaco *pro tempore* **Monica Marini**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 19.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Gambassi Terme**, C.F. 82001190485 e P. Iva 01141070480, con sede in Gambassi Terme, Via Garibaldi, 7, in persona del sindaco *pro tempore* **Paolo Campinoti**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 18.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Monsummano Terme**, C.F. 81004760476 e P. Iva 00363790478, con sede in Monsummano Terme, Piazza IV Novembre, 75/h, in persona del sindaco *pro tempore* **Simona De Caro**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 17.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **CIS S.p.A.**, C.F. e P. Iva 00372200477, con sede in Montale, Via W. Tobagi, 16, in persona del legale rappresentante *pro tempore* **Edoardo Franceschi**, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Reggello**, C.F. e P. Iva 01421240480, con sede in Reggello, Piazza Roosevelt, 1, in persona del sindaco *pro tempore* **Piero Giunti**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 19.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Montaione**, C.F. e P. Iva 01182120483, con sede in Montaione, Piazza del Municipio, 1, in persona del sindaco *pro tempore* **Paolo Pomponi**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 18.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Bagno a Ripoli**, C.F. e P. Iva 01329130486, con sede in Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria, 1, in persona del sindaco *pro tempore* **Francesco**

- Casini**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 18.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di San Casciano in Val di Pesa**, C.F. e P. Iva 00793290487, con sede in San Casciano in Val di Pesa, Via Niccolò Macchiavelli, 56, in persona del sindaco *pro tempore* **Roberto Ciappi**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 17.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
  - **Comune di Impruneta**, C.F. e P. Iva 00628510489, con sede in Impruneta, Piazza Buondelmonti, 41, in persona del sindaco *pro tempore* **Alessio Calamandrei**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 17.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
  - **Comune di Terranuova Bracciolini**, C.F. e P. Iva 00231100512, con sede in Terranuova Bracciolini, Piazza della Repubblica, 16, in persona del sindaco *pro tempore* **Sergio Chienni**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 18.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
  - **Comune di Lamporecchio**, C.F. e P. Iva 00300620473, con sede in Lamporecchio, Piazza Berni, 2, in persona del sindaco *pro tempore* **Alessio Torrigiani**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 17.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
  - **Comune di Pelago**, C.F. e P. Iva 01369050487, con sede in Pelago, Via Pontevecchio, 1, in persona del sindaco *pro tempore* **Nicola Povoleri**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 19.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
  - **Comune di Vicchio**, C.F. 83002370480 e P. Iva 01443650484, con sede in Vicchio, Via Garibaldi, 1, in persona del sindaco *pro tempore* **Filippo Carlà Campa**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 18.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
  - **Comune di Rignano Sull'Arno**, C.F. 80022750485 e P. Iva 03191240484, con sede in Rignano Sull'Arno, Piazza della Repubblica, 1, in persona del sindaco *pro tempore* **Giacomo Certosi**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 17.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
  - **Comune di Greve in Chianti**, C.F. e P. Iva 01421560481, con sede in Greve in Chianti, Piazza Giacomo Matteotti, 7/8, in persona del sindaco *pro tempore* **Paolo**

- Sottani**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 19.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
- **Comune di Rufina**, C.F. 80010950485 e P. Iva 01305620484, con sede in Rufina, Via Piave, 5, in persona del sindaco *pro tempore* **Vito Maida**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 19.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
  - **Comune di Barberino Tavarnelle**, C.F. e P. Iva 06877150489, con sede in Barberino Tavarnelle, Piazza Matteotti, 39, in persona del sindaco *pro tempore* **David Baroncelli**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 19.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
  - **Comune di Massa e Cozzile**, C.F. e P. Iva 00356350470, con sede in Massa e Cozzile, Via Lando Vinicio Giusfredi, 7, in persona del sindaco *pro tempore* **Marzia Niccoli**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 18.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
  - **Comune di Dicomano**, C.F. 80013190485 e P. Iva 03149360483, con sede in Dicomano, Piazza della Repubblica, 3, in persona del sindaco *pro tempore* **Stefano Passiatore**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 15.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
  - **Comune di Larciano**, C.F. e P. Iva 00180870479, con sede in Larciano, Piazza Vittorio Veneto, 1, in persona del sindaco *pro tempore* **Lisa Amidei**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 17.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
  - **Comune di Uzzano**, C.F. e P. Iva 00328540471, con sede in Uzzano, Piazza Unità d'Italia, 1, in persona del sindaco *pro tempore* **Dino Cordio**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 17.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
  - **Comune di Sambuca Pistoiese**, C.F. 80009370471 e P. Iva 00838200475, con sede in Sambuca Pistoiese, Piazza Sandro Pertini, 1, in persona del sindaco *pro tempore* **Fabio Micheletti**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 17.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;
  - **Comune di San Marcello Piteglio**, C.F. 90060110476 e P. Iva 01906480478, con sede in San Marcello Piteglio, Via Pietro Leopoldo, 24, in persona del

sindaco *pro tempore* **Luca Marmo**, a ciò autorizzato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 18.10.2022, o dal soggetto da questi delegato;

- Comune di **Sesto Fiorentino**, C.F. e P. Iva 00420010480, con sede in Sesto Fiorentino, Piazza Vittorio Veneto, 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a ciò espressamente autorizzato;
- **Comune di Poggibonsi**, C.F. e P. Iva 00097460521, con sede in Poggibonsi, Piazza Cavour, 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a ciò espressamente autorizzato;
- **Comune di Cantagallo**, C.F. 84003690488 e P. Iva 00336970975, con sede in Cantagallo, Via Giuseppe Verdi, 24, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a ciò espressamente autorizzato;
- **Comune di Vaglia**, C.F. e P. Iva 00864490487, con sede in Vaglia, Piazza Corsini, 3, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a ciò espressamente autorizzato;
- **Comune di Londa**, C.F. e P. Iva 01298630482, con sede in Londa, Piazza Umberto I, 9, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a ciò espressamente autorizzato;
- **Comune di San Gimignano**, C.F. e P. Iva 00102500527, con sede in San Gimignano, Piazza Duomo, 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a ciò espressamente autorizzato;
- **Comune di San Godenzo**, C.F. e P. Iva 01428380487, con sede in San Godenzo, Piazza Municipio, 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a ciò espressamente autorizzato;
- **Comune di Marliana**, C.F. e P. Iva 00361970478, con sede in Marliana, Via della Chiesa, 5, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a ciò espressamente autorizzato;
- **Comune di Ponte Buggianese**, C.F. 81002720472 e P. Iva 00869810473, con sede in Ponte Buggianese, Piazza del Santuario, 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a ciò espressamente autorizzato;

- **Comune di Fiesole**, C.F. e P. Iva 01252310485, con sede in Fiesole, Piazza Mino, 24-26, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a ciò espressamente autorizzato;
- **Comune di Calenzano**, C.F. e P. Iva 01007550484, con sede in Calenzano, Piazza Vittorio Veneto, 12, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a ciò espressamente autorizzato;
- **Comune di Agliana**, C.F. e P. Iva 00315980474, con sede in Agliana, Piazza della Resistenza, 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a ciò espressamente autorizzato;
- **Comune di Castelfranco Piandiscò**, C.F. e P. Iva 02166020517, con sede in Castelfranco Piandiscò, Piazza V. Emanuele, 30, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a ciò espressamente autorizzato;
- **Comune di Campi Bisenzio**, C.F. 06593810481 e P. Iva 00421110487, con sede in Campi Bisenzio, Piazza Dante, 36, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a ciò espressamente autorizzato;
- **Comune di Quarrata**, C.F. e P. Iva 00146470471, con sede in Quarrata, Via Vittorio Veneto, 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a ciò espressamente autorizzato;
- **Comune di Montale**, C.F. 80003370477 e P. Iva 00378090476, con sede in Montale, Via Gramsci, 19, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a ciò espressamente autorizzato.

\* \* \* \* \*

#### **PREMESSE**

**A.** I Comuni parti del presente Patto Parasociale sono soci delle seguenti società, come da tabella allegata sub **Allegato A** al presente Patto Parasociale:

- **Alia Servizi Ambientali S.p.A.**, CF. e P.IVA 04855090488, capitale sociale euro 85.376.852,00 i.v., con sede in Firenze, Via Baccio da Montelupo 52 (“**Alia**”);
- **Acqua Toscana S.p.A.**, C.F. e P.IVA 07107290483, con sede in Firenze, Piazza L.B. Alberti n.1/a, Villa Arrivabene (“**Acqua Toscana**”)
- **Consiag S.p.A.**, C.F. e P.IVA 00246730972, con sede in Prato, via Panziera, 16 (“**Consiag**”);

- **Publiservizi S.p.A.**, C.F. 91002470481 – P.I. 03958370482, con sede in Empoli (FI), (“**Publiservizi**”).
- B.** In data 29 aprile 2022 gli organi amministrativi di Alia (la “**Società Incorporante**”), Acqua Toscana, Consiag e Publiservizi (le “**Società Incorporate**” e, insieme alla Società Incorporante le “**Società Partecipanti alla Fusione**”) hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Acqua Toscana, Consiag e Publiservizi in Alia;
- (i) Consiag è, *inter alia*, piena libera, legittima ed esclusiva proprietaria di una partecipazione pari al 39,50% del capitale sociale di E.s.tr.a. S.p.a. (“**Estra**”); e
  - (ii) Publiservizi è, *inter alia*, piena, libera, legittima ed esclusiva proprietaria delle seguenti partecipazioni societarie:
    - una partecipazione pari al 19,26% del capitale sociale di Acque S.p.A. (“**Acque**”); e
    - una partecipazione pari al 10,38% del capitale sociale di Toscana Energia S.p.A. (“**Toscana Energia**”); e
    - una partecipazione pari al 0,43% del capitale sociale di Publiacqua; e
  - (iii) in un unico contesto con la Fusione, anche se con un anticipo di alcuni giorni rispetto al perfezionamento della Fusione, sono stati eseguiti il conferimento in Alia della partecipazione del Comune di Firenze in Toscana Energia S.p.A., pari al 20,61%, e il conferimento in Alia della partecipazione del Comune di Pistoia in Publiacqua S.p.A., pari al 3,9% del capitale (i “**Conferimenti**”);
  - (iv) successivamente alla Fusione, è previsto che sia eseguito il conferimento dell’intera azienda di Alia per la gestione dei rifiuti, ivi inclusa la concessione per il “Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio di ATO Toscana Centro”, ottenuta a seguito dell’esperienza di procedura ad evidenza pubblica e per effetto della sottoscrizione del contratto di servizio in data 31 agosto 2017, in una società italiana di nuova costituzione interamente posseduta da Alia (“**Alia OpCo**”);

- C) per effetto della Fusione, i Soci Pubblici riceveranno in concambio azioni ordinarie della Società Post-Fusione di nuova emissione sulla base del rapporto di cambio indicato nel Progetto di Fusione (complessivamente, la “**Partecipazione nella Società Post-Fusione**”);
- D) il presente Patto aggrega un numero di azioni della Società Post-Fusione facenti parte della Partecipazione nella Società Post-Fusione, possedute dai Soci Pubblici e rappresentative nel complesso, alla data di avveramento delle Condizioni Sospensive dell’Efficacia del Patto (come di seguito definite) (la “**Data di Efficacia**”), almeno del 51% del capitale sociale della Società Post-Fusione (le “**Azioni Sindacate**”);
- E) alla Data di Efficacia, la Società Post-Fusione sarà disciplinata dallo statuto sociale che è stato adottato dall’assemblea dei Soci di Alia nel testo allegato al Progetto di Fusione con alcuni adeguamenti e con efficacia al 21 dicembre 2022 anziché differita al momento di efficacia della Fusione (lo “**Statuto Società Post-Fusione**”), e qui allegato *sub* **Allegato B**;
- F) successivamente, i Soci Pubblici provvederanno:
- dapprima, a conferire in una *holding* interamente partecipata da soci pubblici (“**HoldCo**”) le partecipazioni che sono detenute (direttamente o per il tramite di altri soggetti giuridici) nella Società Post-Fusione e, indirettamente, nelle Società Controllate;
  - poi, previo aumento di capitale (scindibile) della Società Post-Fusione fino ad un importo massimo di Euro 3,5 miliardi da attuarsi per delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 del codice civile, a far sì che la Società Post-Fusione cresca per effetto di una serie di conferimenti in natura e, successivamente, le azioni ordinarie della medesima Società Post-Fusione vengano ammesse, fino ad un massimo del 49% del capitale sociale, alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. o su altro mercato regolamentato italiano;
- G) la HoldCo sarà disciplinata dallo statuto sociale (lo “**Statuto HoldCo**”) qui allegato *sub* **Allegato C**;

- H) con il presente Patto le Parti intendono disciplinare i principi relativi, *inter alia*, ad alcuni aspetti del governo societario della Società Post-Fusione e della HoldCo.

## DEFINIZIONI

In aggiunta agli altri termini definiti altrove nel presente Patto, i termini di seguito elencati hanno il significato ad essi qui attribuito:

- i “**Soci Ex-Publiservizi**” indica i Comuni di Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi, Lamporecchio, Larciano, Lastra A Signa, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Poggibonsi, Ponte Buggianese, Quarrata, San Gimignano, San Marcello Piteglio, Scarperia – San Piero a Sieve, Serravalle Pistoiese, Uzzano, Vaglia, Vicchio, Vinci;
- i “**Soci Pubblici**” e i “**Soci Sindacati**”, i soggetti giuridici che sono parti del presente Patto o che aderiranno allo stesso;
- le “**Società Partecipate**”, indica ciascuna delle società partecipate dalle Società Partecipanti alla Fusione, come da **Allegato D**;
- le “**Parti**” e, singolarmente, una “**Parte**”, i Soci Pubblici;

## TUTTO CIO' PREMESSO

in considerazione di quanto sopra e degli impegni reciproci quivi contenuti  
ai termini ed alle condizioni di seguito descritte  
tra le parti

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. **Premesse - allegati - interpretazione - condizioni sospensive dell'efficacia del patto**
  - 1.1 Le premesse, unitamente agli Allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.
  - 1.2 Fermo restando quanto di seguito previsto, le Parti si danno reciprocamente atto che nel presente Patto le espressioni “*s’impegna a far sì che...*”, “*farà sì che...*”, “*far quanto possibile ...*” ed equipollenti (nonché la previsione del compimento di atti e negozi giuridici da parte di un soggetto diverso da quello che

assume nel presente Patto l'obbligazione di far sì che tale compimento abbia luogo) comportano promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile.

Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che, nel presente Patto, l'espressione “*si obbliga a fare quanto ragionevolmente in proprio potere*” non comporta promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile, ma implica l'assunzione dell'obbligo giuridico di compiere quanto di propria competenza (sia attraverso il compimento di atti giuridici, sia attraverso l'esercizio di diritti, poteri e facoltà) ai fini del raggiungimento di un determinato risultato, nel rispetto delle norme di legge applicabili e delle previsioni del presente Patto.

1.3 Le Parti concordano che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1353 del codice civile, l'efficacia del presente Patto e le relative obbligazioni delle Parti (fatta eccezione per gli obblighi di cui agli articoli **8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19** che seguono) sono subordinate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni sospensive (le “**Condizioni Sospensive dell'Efficacia del Patto**”):

- (i) l'intervenuta efficacia della Fusione, ai sensi di quanto previsto dall'atto di Fusione; e
- (ii) che il presente Patto sia stato sottoscritto dai Soci Pubblici che abbiano vincolato alle previsioni del Patto medesimo un numero complessivo di Azioni Sindacate che rappresenti, alla Data di Efficacia, almeno il 51% del capitale sociale della Società Post-Fusione.

1.4 Le Parti riconoscono che le Condizioni Sospensive dell'Efficacia del Patto devono intendersi come apposte nell'interesse di tutte le Parti, nessuna delle quali sarà pertanto legittimata a rinunciare unilateralmente al relativo avveramento.

\*\*\*\*\*

## PARTE I

### *CORPORATE GOVERNANCE*

## **2. Esercizio dei diritti di voto ed altri diritti. Obbligo di costituzione della HoldCo**

- 2.1 Per l'intera durata del Patto i Soci Pubblici si impegnano ad esercitare i loro diritti di voto e ogni altro diritto e/o facoltà derivanti dal presente Patto, nonché dagli Statuti della Società Post-Fusione e della HoldCo (come eventualmente successivamente modificati) con modalità tali per cui, nella misura massima consentita dalla legge, in ogni tempo, le previsioni del presente Patto siano debitamente e tempestivamente osservate ed adempiute, in coerenza con lo spirito che ha sotteso la loro stipulazione.
- 2.2 Resta inteso che, nei rapporti tra i Soci Pubblici, le disposizioni di cui al presente Patto prevalgono in caso di eventuale incompatibilità rispetto alla disciplina prevista dagli Statuti della Società Post-Fusione e della HoldCo (come eventualmente successivamente modificati), con la conseguenza che i Soci Pubblici s'impegnano a fare tutto quanto in loro potere al fine di modificare le disposizioni degli Statuti della Società Post-Fusione e della HoldCo al fine di renderle coerenti con le disposizioni del presente Patto.
- 2.3 I Soci Pubblici s'impegnano a costituire la HoldCo e a conferire alla HoldCo, in sede di costituzione, le proprie azioni della Società Post-Fusione entro il termine di due mesi dalla predisposizione della perizia di valutazione della Società Post-Fusione.

## **3. Composizione del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale della Società Post-Fusione**

### **3.1 Liste Amministratori e Sindaci**

- 3.1.1 I Soci Pubblici concordano e si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a far sì che nel periodo dalla Data di Efficacia fino alla data di scadenza del Patto, anche per il tramite della HoldCo ove costituita:
- (i) per il tramite del Rappresentante Comune (come definito al successivo art. 12.3), venga coordinato il rapporto tra i soci della Società Post-Fusione o della costituenda HoldCo, al fine di formare e sottoporre all'assemblea dei soci convocata per la nomina degli

amministratori e/o dei sindaci della Società Post-Fusione, una lista nella quale saranno indicati i nominativi dei candidati alla carica di amministratore e di sindaco (la “**Lista**”);

- (ii) ad esercitare i diritti di voto relativi a tutte le Azioni Sindacate in favore della Lista.

3.1.2 Le Parti convengono di incaricare il Rappresentante Comune (come definito al successivo art. 12.3), che accetta, di compiere, in nome e per conto degli altri Soci Pubblici, gli adempimenti connessi alla presentazione della Lista.

### 3.2 Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale della Società Post-Fusione

#### 3.2.1 *Periodo fino alla Quotazione*

Nell’ambito della forbice prevista dallo statuto, le Parti concordano e si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a far sì che il Consiglio di Amministrazione della Società Post-Fusione sia composto da un numero compreso tra 9 (nove) e 21 (ventuno) amministratori ed il Collegio sindacale della Società Post-Fusione sia composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Gli amministratori ed i sindaci di cui al precedente capoverso saranno indicati nel rispetto delle seguenti pattuizioni:

- (a) fino alla quotazione delle azioni della Società Post-Fusione, i Soci Pubblici si impegnano, in occasione di ogni assemblea dei soci della Società Post-Fusione o della HoldCo, ove costituita, convocata per deliberare la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio sindacale, a presentare congiuntamente una Lista di nominativi contenente l’indicazione di candidati per l’intero Consiglio di Amministrazione e dell’intero Collegio sindacale (“**Lista Primo Periodo**”);
- (b) compatibilmente con il numero dei membri previsti per il Consiglio di Amministrazione della Società Post-Fusione, **(i)** ciascuno dei Soci Pubblici capoluoghi di provincia che siano titolari di una partecipazione pari ad almeno l’1,5% della Società Post-Fusione o della HoldCo, e **(ii)** ciascun gruppo di più Soci Pubblici che, uniti da autonomo patto di sindacato (“**Patto Territoriale**”), detengano una partecipazione complessiva non inferiore al 5% e non superiore al 15% del capitale sociale della

Società Post-Fusione o della HoldCo, avranno il diritto di indicare nella Lista del Primo Periodo 1 (un) amministratore.

### 3.2.2. *Periodo successivo alla Quotazione*

Le Parti concordano e si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a far sì che, nel periodo successivo alla Quotazione, gli amministratori ed i sindaci di cui al precedente capoverso siano indicati nel rispetto delle seguenti pattuizioni:

- (a) i Soci Pubblici si impegnano, in occasione di ogni assemblea dei soci della HoldCo convocata per designare la lista dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio sindacale della Società Post-Fusione, a presentare congiuntamente una Lista di nominativi contenente l'indicazione di un numero di amministratori e sindaci che siano espressione della maggioranza dei soci della Società Post-Fusione (“**Lista di Maggioranza del Secondo Periodo**”);
- (b) compatibilmente con il numero dei membri previsti per il Consiglio di Amministrazione della Società Post-Fusione, **(i)** ciascuno dei Soci Pubblici capoluoghi di provincia che siano titolari di una partecipazione di almeno l'1,5% della HoldCo, e **(ii)** ciascun gruppo di Soci Pubblici che, uniti da Patto Territoriale, detenga una partecipazione complessiva non inferiore al 5% e non superiore al 15% del capitale sociale della HoldCo, avranno il diritto di indicare 1 (un) amministratore nella Lista Secondo Periodo;
- (c) ciascun amministratore delegato sarà sempre da individuarsi tra *manager* qualificati con adeguata esperienza in realtà industriali comparabili per complessità e dimensione.

### 3.2.3 *Disposizioni comuni*

- (a) Le Parti si danno espressamente atto che i Soci Pubblici saranno legittimati a costituire un Patto Territoriale anche nella forma di un veicolo societario da essi integralmente detenuto a cui conferire le proprie azioni della HoldCo o, in caso di mancata costituzione della HoldCo, della Società Post-Fusione, ai fini dell'espressione di un candidato da

inserire nella Lista Primo Periodo e nella Lista di Maggioranza di Secondo Periodo.

- (b) È consentito ai Soci Pubblici che su base singola – con esclusione delle *holding* eventualmente costituite da più Soci Pubblici – rappresentino più del 10% del capitale sociale della Società Post-Fusione di associare a sé altri Soci che rappresentino fino ad un massimo del 5% del capitale sociale della Società Post-Fusione ai fini dell'espressione di uno o più candidati secondo quanto sopra stabilito per la Lista Primo Periodo e per la Lista di Maggioranza di Secondo Periodo.

#### *3.2.4 Nomina dei Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle società operative controllate dalla Società Post-Fusione*

I Soci s'impegnano a fare sì, per quanto in loro potere, che i Presidenti delle società operative controllate dalla Società Post-Fusione, in cui pertanto la Società Post-Fusione ha il potere di designare il presidente del Consiglio di Amministrazione, siano designati dal Consiglio di Amministrazione della Società Post-Fusione sulla base di principi di rappresentanza delle diverse realtà territoriali. In particolare, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alia Opco sarà effettuata tenendo conto dei principi di designazione e di rappresentanza territoriale contenuti nello statuto di Alia vigente prima dell'approvazione del progetto di Fusione da parte dell'assemblea di Alia.

## **4. Composizione degli organi sociali della HoldCo**

### 4.1 Consiglio di Amministrazione della HoldCo

Le Parti concordano e si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a far sì che, dalla data di efficacia del conferimento delle azioni della Società Post-Fusione da parte dei Soci Pubblici nella HoldCo e per tutta la successiva durata del Patto, la HoldCo sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri e il Collegio Sindacale di HoldCo sarà composto da un numero complessivo di 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, che verranno nominati nel rispetto delle seguenti patruzioni:

- (a) qualora la HoldCo sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Rappresentante Comune (come definito al successivo art. 12.3), venga coordinato il rapporto tra i soci della HoldCo al fine di formare e sottoporre all'assemblea ordinaria dei soci convocata per la nomina degli amministratori e dei sindaci della medesima HoldCo una lista di nominativi contenente l'indicazione degli amministratori (“**Lista HoldCo**”), tra i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione (il “**Presidente HolCo**”), che sarà indicato dal Socio Pubblico di maggioranza relativa che non abbia indicato il Presidente della Società Post-Fusione;
- (b) compatibilmente con il numero dei membri previsti per il Consiglio di Amministrazione della HoldCo, i Soci Pubblici capoluoghi di provincia che siano titolari di una partecipazione pari ad almeno l'1,5% del capitale della HoldCo, e ogni gruppo di più Soci Pubblici uniti da Patto Territoriale che detengano (direttamente o per il tramite di altri soggetti giuridici) una partecipazione complessiva non inferiore al 5% e non superiore al 15% del capitale sociale della HoldCo, avranno il diritto di indicare 1 (un) amministratore nella Lista HoldCo, restando inteso che saranno eletti progressivamente i candidati della Lista HoldCo che otterranno il maggior numero di voti;
- (c) i Soci Pubblici presenteranno congiuntamente il contenuto minimo di una Lista di candidati per il Collegio sindacale della HoldCo.

## **5. Sostituzione degli amministratori e dei sindaci cessati**

- 5.1 L'eventuale sostituzione, per qualsiasi ragione, di un amministratore designato ai sensi degli Articoli **3** e **4** che precedono (sia in sede di cooptazione, che in sede assembleare), dovrà essere in ogni caso effettuata secondo i criteri di designazione di cui ai precedenti Articoli **3** e **4**, cosicché il Socio Pubblico o il gruppo di Soci Pubblici uniti da Patto Territoriale che aveva indicato l'amministratore cessato dalla carica avrà il diritto di designare il suo sostituto e, in caso di sostituzione dell'intero organo amministrativo, dovrà essere rispettata la composizione dello stesso secondo le pattuizioni sopra indicate.

5.2 L'eventuale sostituzione, per qualsiasi ragione, di un sindaco designato ai sensi degli Articoli 3 e 4 che precedono, dovrà essere in ogni caso effettuata secondo i criteri di designazione di cui ai precedenti Articoli 3 e 4, cosicché il Socio Pubblico o il gruppo di Soci Pubblici uniti da Patto Territoriale che aveva indicato il sindaco cessato dalla carica avrà il diritto di designare il suo sostituto e le Parti si obbligano, se del caso, ciascuna per quanto di propria competenza, a fare quanto ragionevolmente in proprio potere per assicurare le dimissioni dei sindaci supplenti ed evitare il loro subentro automatico. In caso di sostituzione dell'intero organo collegiale, dovrà essere rispettata la composizione nei termini sopra indicati.

## 6. Ulteriori previsioni inerenti al governo societario

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a far sì che, per tutta la durata del Patto, il governo societario venga organizzato e modellato nel rispetto delle seguenti ulteriori pattuizioni.

### 6.1 Modelli Organizzativi Operativi

I modelli organizzativi operativi della Società Post-Fusione e delle sue controllate saranno definiti sulla base delle linee guida riportate a pagina 30 della presentazione intitolata "Creazione della Multiutility della Toscana" datata 28 aprile 2022 e allegata sub **Allegato E**, che è stata altresì pubblicata sul sito internet delle società partecipanti alla Fusione in data 29 aprile 2022.

### 6.2 Comitati

Con riguardo alla Società Post-Fusione, i Soci Pubblici si riservano di valutare l'opportunità di costituire comitati (e di indicare il numero dei membri) qualora saranno ritenuti, di comune accordo e in buona fede, necessari o utili.

\* \* \* \* \*

## PARTE II

### REGIME DI CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI SINDACATE

## 7. Lock-up

A decorrere dalla Data di Efficacia e, in ogni caso, fino al conferimento delle azioni della Società Post-Fusione dei Soci Pubblici nella HoldCo (il “**Periodo di Lock-up**”), ciascun Socio Sindacato non potrà, direttamente o indirettamente, trasferire (secondo la definizione che segue), in tutto o in parte, Azioni Sindacate a favore di uno o più Soci Sindacati e/o di uno o più terzi (ciascuno, il “**Potenziale Acquirente**”), restando inteso che – anche prima della costituzione della HoldCo – quanto precede non deve in alcun modo pregiudicare la facoltà dei Soci Pubblici di conferire le Azioni Sindacate (dagli stessi detenute) per l’eventuale costituzione di *holding* di secondo livello, purché dette *holding* partecipino nella HoldCo una volta costituita.

Ai fini del presente Patto, “**Trasferimento**” indica qualsiasi atto, negozio, operazione o serie di operazioni (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la compravendita, la permuta, il conferimento in società, la fusione, la scissione e l’intestazione fiduciaria) in forza del quale si determini il trasferimento, diretto o indiretto, a favore di Potenziali Acquirenti, della proprietà, della nuda proprietà o di diritti reali di godimento su qualsivoglia Azione Sindacata o di qualsiasi diritto sulle Azioni Sindacate medesime, in qualsiasi forma, incluso qualsiasi strumento finanziario che attribuisca il diritto di acquistare o sottoscrivere Azioni Sindacate o comunque convertibili o scambiabili in Azioni Sindacate, ovvero la conclusione di qualsiasi contratto derivato relativo alle Azioni Sindacate, ovvero il compimento di qualsiasi operazione su derivati che determini una delle conseguenze sopra descritte (anche se limitatamente a conseguenze di natura economica). Il verbo “**Trasferire**” ed i termini “**Trasferente**”, “**Trasferitario**” e “**Trasferibile**” avranno un significato coerente a quello di Trasferimento. Non si considera Trasferimento ai fini del presente Articolo 7 la costituzione in pegno delle Azioni Sindacate a condizione che il diritto di voto permanga in capo al Socio Sindacato datore di pegno che è pertanto obbligato a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno.

\* \* \* \* \*

### PARTE III

#### DISPOSIZIONI GENERALI

## **8. Natura del presente Patto**

Il presente Patto costituisce l'intero accordo tra i sottoscrittori in relazione alla materia in esso regolata e supera ogni precedente eventuale accordo tra i medesimi relativo alla stessa materia ovvero a contenuto analogo.

## **9. Adesione al presente Patto**

Successivamente alla Data di Efficacia, potranno aderire al presente Patto i Comuni ed altri enti pubblici che detengano (direttamente o per il tramite di altri soggetti giuridici) una partecipazione nella Società Post-Fusione o nella HoldCo di qualunque entità.

## **10. Modifiche**

Ogni deroga o modifica al presente Patto, sarà valida ed efficace solo se risultante per iscritto da atto debitamente sottoscritto da tutte le Parti rispetto alle quali la modifica deve avere efficacia.

## **11. Cessione**

E' fatto divieto alle Parti di cedere i diritti e/o le obbligazioni rivenienti dal presente Patto, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.

## **12. Unica parte**

*12.1* Ai fini del presente Patto, i Soci Pubblici devono essere considerati, per tutta la durata del Patto, come unica Parte e pertanto ogni riferimento alla Parte con riferimento ai Soci Pubblici s'intende riferito a tutti i Soci Pubblici.

*12.2* Tutti gli obblighi dei Soci Pubblici derivanti dal presente Patto s'intendono assunti, da ciascuno dei Soci Pubblici, in solido tra di loro, ai sensi degli articoli 1292 e ss. del codice civile.

*12.3* I Soci Pubblici conferiscono, a decorrere dalla Data di Efficacia e per tutta la Durata del Patto, al Comune di Firenze quale azionista di riferimento della Società Post-Fusione e della HoldCo, a seguito della costituzione di

quest'ultima, in persona del Sindaco *pro tempore* o del soggetto da questi designato (il “**Rappresentante Comune Soci Pubblici**”), che accetta, mandato irrevocabile con rappresentanza, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1723, secondo comma, e 1726 del codice civile, perché possa, in nome e per conto di tutti i Soci Pubblici, adempiere alle obbligazioni dei Soci Pubblici ed esercitare tutti i diritti spettanti ai Soci Pubblici ai sensi del presente Patto. In particolare, il Rappresentante Comune Soci Pubblici svolgerà un ruolo di coordinamento tra i Soci Pubblici al fine di formare le liste di candidati che saranno poi presentate dai competenti organi delle società, in occasione delle assemblee della Società Post-Fusione e della HoldCo, le liste dei nominativi dei componenti degli organi apicali delle società.

12.4 Le Parti s’ impegnano sin d’ora, ciascuna per quanto di propria competenza, a far sì che, in caso di revoca per giusta causa ovvero dimissioni o cessazione per qualsiasi altro motivo dell’incarico del Rappresentante Comune Soci Pubblici, sia tempestivamente attribuito ad un nuovo rappresentante comune un mandato avente le medesime caratteristiche di cui sopra. In tal caso, tale nomina dovrà essere comunicata, senza ritardo, all’altra Parte con le modalità di cui al successivo Articolo 15.

### **13. Durata del Patto**

13.1 Le disposizioni del presente Patto di cui agli articoli **8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19** entrano in vigore alla data odierna e rimarranno valide ed efficaci senza limitazioni temporali.

13.2 Tutte le disposizioni del presente Patto diverse da quelle di cui al precedente articolo **13.1** entrano in vigore alla Data di Efficacia e rimarranno valide ed efficaci:

- (i) fino alla data della quotazione delle azioni della Società Post-Fusione, per 5 cinque (cinque) anni a partire dalla Data di Efficacia; e
- (ii) successivamente alla data della quotazione delle azioni della Società Post-Fusione, per 3 (tre) anni a partire dalla fine del Primo Periodo; e

- (iii) la data in cui per qualsiasi ragione le Azioni Sindacate non dovessero più rappresentare almeno il 51% del capitale sociale della Società Post-Fusione o della HoldCo.
- 13.3 Alle scadenze di cui ai punti (i) e (ii) dell'articolo **13.2** che precede (ove applicabile), il Patto sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi della medesima durata, salvo disdetta da inviarsi per iscritto da una delle Parti alle altre, ai sensi del successivo articolo **14**, entro e non oltre 12 (dodici) mesi precedenti la data di scadenza di ciascun periodo di durata: in tal caso il Patto cesserà i propri effetti solo nei confronti della Parte che abbia esercitato la facoltà di disdetta.
- 13.4 Senza pregiudizio per quanto indicato al precedente articolo **13.1**, resta in ogni caso inteso che le disposizioni del presente Patto di cui al precedente articolo **13.2** cesseranno immediatamente di avere efficacia nei confronti di quel Socio Sindacato che cessi di possedere (direttamente o indirettamente), in conformità alle disposizioni del presente Patto, Azioni Sindacate.

#### **14. Condizione risolutiva del Patto**

- 14.1 Fatta eccezione per quanto previsto agli articoli **8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19**, tutte le altre disposizioni del presente Patto cesseranno automaticamente ed immediatamente di avere ogni efficacia e validità qualora:
- (i) una Parte si renda inadempiente agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Patto e una o più Parti non inadempienti invochino la risoluzione del Patto *ex art.* 1456 c.c.;
  - (ii) una delle Parti raggiunga accordi o intese, di qualsiasi natura, con soggetti terzi tali da determinare l'insorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto totalitaria sulle azioni della Società Post-Fusione ai sensi della normativa di volta in volta vigente.
- 14.2 Nel caso in cui si verifichi un evento di cui al precedente articolo **14.1**, la Parte che ha contribuito con il proprio comportamento all'avveramento della suddetta condizione risolutiva dovrà in ogni caso tenere manlevata e indenne le

altre Parti da ogni, costo, spesa o danno sostenuto e/o sofferto in conseguenza dell'avveramento di detta circostanza.

## **15. Comunicazioni**

- 15.1 Qualsiasi comunicazione o notifica prevista o consentita in base al presente Patto dovrà essere effettuata, in lingua italiana, a mezzo raccomandata a/r o PEC, e sarà ritenuta efficacemente effettuata (i) ove per raccomandata, al momento del ricevimento, e (ii) ove per PEC, al momento dell'emissione, rispettivamente, di un rapporto di avvenuta "consegna", in ciascun caso agli indirizzi indicati nell'**Allegato F** o al diverso indirizzo, o PEC che una Parte abbia comunicato all'altra in conformità al presente Articolo **15**.
- 15.2 Le Parti eleggono il proprio domicilio per l'effettuazione di tutte le notificazioni di natura giudiziale dal presente Patto presso i rispettivi indirizzi per le comunicazioni di cui al presente Articolo **15**.

## **16. Costi e spese**

Ciascuna Parte sosterrà i propri costi e spese, comprese le spese legali e per altri consulenti, relativi alla negoziazione, preparazione, sottoscrizione ed esecuzione del presente Patto.

## **17. Tolleranza**

L'eventuale tolleranza da parte di una delle Parti dell'inadempimento di un'altra Parte ad una o più disposizioni del presente Patto non costituirà, né potrà essere interpretata come, rinuncia di detta Parte ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento.

Tale rinuncia avrà valore solo se contenuta in un atto scritto di contenuto determinato debitamente sottoscritto dalla Parte non inadempiente.

## **18. Obblighi di divulgazione – riservatezza e annunci**

- 18.1 Le Parti danno atto e accettano che, nel corso del Secondo Periodo, talune previsioni del presente Patto diventeranno rilevanti ai fini di cui all'art. 122 del D.L e che, pertanto, i relativi contenuti e qualsiasi modifica alle stesse saranno divulgati alla CONSOB ed al mercato nei modi previsti dall'art. 122 del TUF ed in conformità al Regolamento CONSOB.
- 18.2 Fermo restando quanto previsto nel precedente Paragrafo **18.1**, ciascuna Parte si consulterà con l'altra prima di effettuare (o, nei limiti in cui sotto il suo controllo, permettere di effettuare) qualsiasi annuncio o comunicato stampa avente ad oggetto il presente Patto o connesso allo stesso e non effettuerà (o, nei limiti in cui sotto il suo controllo, non permetterà di effettuare) nessun tale annuncio o comunicato stampa prima di tale consultazione, dovendo peraltro nel contesto di tale consultazione tenere in adeguata considerazione le osservazioni dell'altra Parte in relazione a tale annuncio o comunicato stampa (ad eccezioni di annunci, dichiarazioni pubbliche o comunicati stampa previsti dalla legge o richiesti sulla base di un provvedimento di qualsiasi autorità nazionale competente in materia di mercati o altra associazione, nel qual caso gli obblighi di consultazione si applicheranno nel limite massimo di quanto consentito sulla base della applicabili disposizioni normative o dei provvedimenti menzionati (a seconda del caso).

## **19. Legge applicabile - Foro competente**

- 19.1 Al presente Patto si applica la legge italiana.
- 19.2 Per qualsivoglia controversia derivante dal presente Patto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

Allegati:

- Allegato A – Schema partecipazioni detenute dai Soci Pubblici nelle Società Partecipanti alla Fusione;
- Allegato B – Statuto della Società Post-Fusione
- Allegato C – Statuto HoldCo

- Allegato D – Elenco delle Società Partecipate dalle Società Partecipanti alla Fusione;
- Allegato E - presentazione intitolata “Creazione della Multiutility della Toscana” datata 28 aprile 2022
- Allegato F – Lista degli indirizzi delle Parti per le comunicazioni

<b>COMUNE</b>	<b>FIRMA</b>
<b>Comune di Firenze</b>	
<b>Comune di Prato</b>	
<b>Comune di Empoli</b>	
<b>Comune di Pistoia</b>	
<b>Comune di Scandicci</b>	
<b>Comune di Montemurlo</b>	
<b>Comune di Fucecchio</b>	
<b>Comune di Lastra A Signa</b>	
<b>Comune di Vaiano</b>	

<b>Comune di Castelfiorentino</b>	
<b>Comune di Signa</b>	
<b>Comune di Montelupo Fiorentino</b>	
<b>Comune di Certaldo</b>	
<b>Comune di Vinci</b>	
<b>Comune di Borgo San Lorenzo</b>	
<b>Comune di Montespertoli</b>	
<b>Comune di Carmignano</b>	
<b>Comune di Cerreto Guidi</b>	
<b>Comune di Poggio A Caiano</b>	

<b>Comune di Scarperia E San Piero</b>	
<b>Comune di Serravalle Pistoiese</b>	
<b>Comune di Vernio</b>	
<b>Comune di Barberino di Mugello</b>	
<b>Comune di Figline e Incisa Valdarno</b>	
<b>Comune di Capraia e Limite</b>	
<b>Comune di Pontassieve</b>	
<b>Comune di Gambassi Terme</b>	
<b>Comune di Monsummano Terme</b>	

<b>CIS S.p.A.</b>	
<b>Comune di Reggello</b>	
<b>Comune di Montaione</b>	
<b>Comune di Bagno a Ripoli</b>	
<b>Comune di San Casciano in Val di Pesa</b>	
<b>Comune di Impruneta</b>	
<b>Comune di Terranuova Bracciolini</b>	
<b>Comune di Lamporecchio</b>	
<b>Comune di Pelago</b>	

<b>Comune di Vicchio</b>	
<b>Comune di Rignano Sull'Arno</b>	
<b>Comune di Greve in Chianti</b>	
<b>Comune di Rufina</b>	
<b>Comune di Barberino Tavar- nelle</b>	
<b>Comune di Massa e Cozzile</b>	
<b>Comune di Dicomano</b>	
<b>Comune di Larciano</b>	
<b>Comune di Uzzano</b>	

<b>Comune di Sambuca Pi- stoiese</b>	
<b>Comune di San Marcello Pi- teglia</b>	
<b>Comune di Sesto Fioren- tino</b>	
<b>Comune di Poggibonsi</b>	
<b>Comune di Cantagallo</b>	
<b>Comune di Vaglia,</b>	
<b>Comune di Montale</b>	
<b>Comune di Londa</b>	
<b>Comune di Campi Bisen- zio</b>	

<b>Comune di Quarrata</b>	
<b>Comune di Castelfranco Piandiscò</b>	
<b>Comune di Agliana</b>	
<b>Comune di Calenzano</b>	
<b>Comune di San Gimignano</b>	
<b>Comune di Fiesole</b>	
<b>Comune di San Godenzo</b>	
<b>Comune di Marliana</b>	

<b>Comune di Ponte Buggianese</b>	
-----------------------------------	--

## Allegato A

Azionisti Consiag	Quota (%)	Quota al netto di azioni proprie (%)	# azioni	Val. nomin. (€)
Comune Di Prato	36,60%	37,86%	52.554.735	52.554.735
Comune Di Sesto Fiorentino	9,18%	9,50%	13.185.104	13.185.104
Comune Di Scandicci	9,08%	9,39%	13.033.336	13.033.336
Comune Di Campi Bisenzio	6,62%	6,84%	9.498.491	9.498.491
Comune Di Montemurlo	5,38%	5,56%	7.723.869	7.723.869
Comune Di Calenzano	3,60%	3,73%	5.171.878	5.171.878
Comune Di Lastra A Signa	3,19%	3,29%	4.573.741	4.573.741
Comune Di Vaiano	2,78%	2,88%	3.997.564	3.997.564
Comune Di Quarrata	2,64%	2,73%	3.792.426	3.792.426
Comune Di Signa	2,46%	2,54%	3.525.086	3.525.086
Comune Di Agliana	2,24%	2,32%	3.214.023	3.214.023
Comune Di Borgo San Lorenzo	1,88%	1,94%	2.700.007	2.700.007
Comune Di Montale	1,66%	1,71%	2.378.516	2.378.516
Comune Di Carmignano	1,50%	1,55%	2.153.767	2.153.767
Comune Di Montespertoli	1,46%	1,51%	2.096.101	2.096.101
Comune Di Poggio A Caiano	1,32%	1,37%	1.900.583	1.900.583
Comune Di Vernio	1,14%	1,18%	1.636.495	1.636.495
Comune Di Scarperia E San Piero	1,11%	1,15%	1.592.535	1.592.535
Comune Di Barberino Di Mugello	0,96%	1,00%	1.384.866	1.384.866
Comune Di Montevarchi	0,69%	0,71%	985.212	985.212
Comune Di Cantagallo	0,66%	0,68%	950.498	950.498
Comune Di Vaglia	0,52%	0,54%	747.651	747.651
Comune Di Sambuca Pistoiese	0,02%	0,02%	25.026	25.026
Azioni proprie	3,32%		4.760.457	4.760.457
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>143.581.967</b>	<b>143.581.967</b>

Azionisti Acqua Toscana	Quota (%)	# azioni	Val. nomin. (€)
Consiag S.p.A.	46,91%	70.357.725	70.357.725
Comune Di Firenze	40,75%	61.122.002	61.122.002
Comune Di Figline E Incisa Valdarno	2,09%	3.130.395	3.130.395
Comune Di Pontassieve	1,97%	2.948.251	2.948.251
Comune Di Reggello	1,32%	1.987.161	1.987.161
Comune Di Terranuova Bracciolini	1,03%	1.552.304	1.552.304
Comune Di Castelfranco Piandisico'	0,76%	1.142.527	1.142.527
Comune Di Pelago	0,69%	1.035.486	1.035.486
Comune Di Rignano Sull'Arno	0,68%	1.020.374	1.020.374
Comune Di Vicchio	0,67%	1.003.848	1.003.848
Comune Di Rufina	0,62%	933.153	933.153
Comune Di Dicomano	0,45%	681.438	681.438
Comune Di Scarperia E San Piero	0,23%	341.929	341.929
Comune Di Londa	0,15%	229.474	229.474
Comune Di Campi Bisenzio	0,11%	171.536	171.536
Comune Di Quarrata	0,11%	170.964	170.964
Comune Di Poggio A Caiano	0,11%	170.964	170.964
Comune Di Vernio	0,11%	170.964	170.964
Comune Di Montale	0,11%	170.964	170.964

Comune Di Barberino Di Mugello	0,11%	170.964	170.964
Comune Di Sambuca Pistoiese	0,11%	170.964	170.964
Comune Di Scandicci	0,11%	170.964	170.964
Comune Di Borgo San Lorenzo	0,11%	170.964	170.964
Comune Di Signa	0,11%	170.964	170.964
Comune Di Lastra A Signa	0,11%	170.964	170.964
Comune Di Prato	0,11%	170.964	170.964
Comune Di San Godenzo	0,11%	166.615	166.615
Comune Di Montemurlo	0,08%	125.930	125.930
Comune Di Barberino Tavarnelle	0,04%	56.416	56.416
Comune Di Impruneta	0,02%	28.208	28.208
Comune Di San Casciano In Val Di Pesa	0,02%	28.208	28.208
Comune Di Bagno A Ripoli	0,02%	28.208	28.208
Comune Di Greve In Chianti	0,02%	28.208	28.208
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>

Azionisti Publiservizi	Quota (%)	Quota al netto di azioni proprie (%)	# azioni	Val. nomin. (€)
Comune di Pistoia	26,15%	26,39%	1.599.332	8.268.546
Comune di Empoli	21,00%	21,19%	1.284.282	6.639.738
Comune di Fucecchio	8,38%	8,46%	512.679	2.650.550
Comune di Castelfiorentino	6,40%	6,46%	391.497	2.024.039
Comune di Montelupo Fiorentino	5,72%	5,77%	349.613	1.807.499
Comune di Certaldo	5,65%	5,70%	345.575	1.786.623
Comune di Vinci	5,46%	5,51%	333.781	1.725.648
Comune di Cerreto Guidi	3,54%	3,58%	216.775	1.120.727
Comune di Serravalle Pistoiese	2,93%	2,96%	179.377	927.379
Comune di Quarrata	2,25%	2,27%	137.579	711.283
Comune di Capraia e Limite	2,04%	2,06%	124.830	645.371
Comune di Poggibonsi	1,94%	1,96%	118.695	613.653
Comune di Gambassi Terme	1,58%	1,60%	96.881	500.875
Comune di Monsummano Terme	1,33%	1,34%	81.374	420.704
Comune di Montaione	1,25%	1,26%	76.249	394.207
Comune di Montespertoli	0,98%	0,99%	59.832	309.331
Comune di Lemporecchio	0,90%	0,91%	55.317	285.989
Comune di Massa e Cozzile	0,49%	0,49%	29.703	153.565
Comune di Larciano	0,44%	0,44%	26.857	138.851
Comune di Uzzano	0,30%	0,30%	18.334	94.787
Comune di San Gimignano	0,12%	0,12%	7.536	38.961
Comune di Marliana	0,07%	0,07%	4.106	21.228
Comune di Ponte Buggianese	0,05%	0,05%	2.817	14.564
Comune di Scarperia e San Piero	0,03%	0,03%	2.000	10.340
Comune di San Marcello Piteglio	0,02%	0,02%	1.000	5.170
Comune di Barberino di Mugello	0,02%	0,02%	1.000	5.170
Comune di Vaglia	0,02%	0,02%	1.000	5.170
Comune di Borgo San Lorenzo	0,02%	0,02%	1.000	5.170
Comune di Lastra a Signa	0,02%	0,02%	1.000	5.170
Comune di Vicchio	0,02%	0,02%	1.000	5.170
Azioni proprie	0,90%		55.295	285.875
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.116.316</b>	<b>31.621.354</b>

## Azionisti Alia (pre fusione)

Dettaglio azionisti	Quota (%)	# azioni	Val. nomin. (€)
Comune di Firenze	71,54%	109.758.317	109.758.317
Comune di Prato	11,09%	17.006.926	17.006.926
Comune di Pistoia	4,99%	7.654.923	7.654.923
Comune di Empoli	1,73%	2.652.941	2.652.941
Comune di Scandicci	1,20%	1.842.278	1.842.278
Comune di Fucecchio	0,69%	1.059.041	1.059.041
Comune di Castelfiorentino	0,53%	808.715	808.715
CIS S.p.A.	0,51%	779.084	779.084
Comune di Montelupo Fiorentino	0,47%	722.196	722.196
Comune di Certaldo	0,47%	713.854	713.854
Comune di Sesto Fiorentino	0,46%	705.004	705.004
Comune di Vinci	0,45%	689.491	689.491
Comune di Bagno a Ripoli	0,42%	650.635	650.635
Comune di San Casciano in Val di Pesa	0,41%	631.318	631.318
Comune di Impruneta	0,40%	615.588	615.588
Comune di Fiesole	0,36%	558.613	558.613
Comune di Campi Bisenzio	0,33%	507.881	507.881
Comune di Quarrata	0,32%	486.977	486.977
Comune di Cerreto Guidi	0,29%	447.792	447.792
Comune di Montemurlo	0,28%	423.463	423.463
Comune di Serravalle Pistoiese	0,24%	370.539	370.539
Comune di Greve in Chianti	0,24%	370.484	370.484
Comune di Barberino Tavarnelle	0,20%	300.812	300.812
Comune di Calenzano	0,18%	276.539	276.539
Comune di Signa	0,18%	272.746	272.746
Comune di Capraia e Limite	0,17%	257.861	257.861
Comune di Lastra A Signa	0,16%	246.622	246.622
Comune di Poggibonsi	0,16%	245.188	245.188
Comune di Montespertoli	0,15%	235.673	235.673
Comune di Vaiano	0,14%	218.073	218.073
Comune di Gambassi Terme	0,13%	200.127	200.127
Comune di Agliana	0,11%	171.853	171.853
Comune di Monsummano Terme	0,11%	168.094	168.094
Comune di Montaione	0,10%	157.508	157.508
Comune di Borgo San Lorenzo	0,10%	146.434	146.434
Comune di Montale	0,08%	127.179	127.179
Comune di Carmignano	0,08%	120.851	120.851
Comune di Lamporecchio	0,07%	114.268	114.268
Comune di Poggio A Caiano	0,07%	105.550	105.550
Comune di Vernio	0,06%	89.608	89.608
Comune di Scarperia E San Piero	0,06%	89.284	89.284
Comune di Barberino di Mugello	0,05%	76.114	76.114
Comune di Massa e Cozzile	0,04%	61.357	61.357
Comune di Larciano	0,04%	55.479	55.479
Comune di Cantagallo	0,03%	52.700	52.700
Comune di Montevarchi	0,03%	52.679	52.679
Comune di Vaglia	0,03%	42.042	42.042

Comune di Uzzano	0,02%	37.873	37.873
Comune di San Gimignano	0,01%	15.567	15.567
Comune di Marliana	0,01%	8.482	8.482
Comune di Ponte Buggianese	0,004%	5.819	5.819
Comune di Vicchio	0,001%	2.066	2.066
Comune di San Marcello Piteglio	0,001%	2.066	2.066
Comune di Sambuca Pistoiese	0,001%	1.338	1.338
Comune di Figline e Incisa Valdarno	-	-	-
Comune di Pontassieve	-	-	-
Comune di Reggello	-	-	-
Comune di Terranuova Bracciolini	-	-	-
Comune di Castelfranco Piandisico'	-	-	-
Comune di Pelago	-	-	-
Comune di Rignano Sull'Arno	-	-	-
Comune di Rufina	-	-	-
Comune di dicomano	-	-	-
Comune di Londa	-	-	-
Comune di San Godenzo	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>	<b>153.413.910</b>	<b>153.413.910</b>

#### Azionisti Alia- Multiutility Toscana (post fusione/alla data della fusione)

Dettaglio azionisti	Quota (%)	# azioni	Val. nomin. (€)
Comune di Firenze	37,12%	133.374.339	133.374.339
Comune di Prato	18,14%	65.167.836	65.167.836
Comune di Pistoia	5,48%	19.680.386	19.680.386
Comune di Scandicci	3,95%	14.204.524	14.204.524
Comune di Sesto Fiorentino	3,66%	13.143.593	13.143.593
Comune di Empoli	3,43%	12.309.526	12.309.526
Comune di Campi Bisenzio	2,65%	9.535.642	9.535.642
Comune di Montemurlo	2,16%	7.759.249	7.759.249
Comune di Quarrata	1,44%	5.165.979	5.165.979
Comune di Calenzano	1,43%	5.155.595	5.155.595
Comune di Fucecchio	1,37%	4.913.902	4.913.902
Comune di Lastra A Signa	1,29%	4.635.758	4.635.758
Comune di Vaiano	1,11%	3.989.302	3.989.302
Comune di Castelfiorentino	1,04%	3.752.402	3.752.402
Comune di Signa	1,02%	3.665.080	3.665.080
Comune di Montelupo Fiorentino	0,93%	3.350.954	3.350.954
Comune di Certaldo	0,92%	3.312.251	3.312.251
Comune di Agliana	0,89%	3.203.904	3.203.904
Comune di Vinci	0,89%	3.199.208	3.199.208
Comune di Borgo San Lorenzo	0,77%	2.767.923	2.767.923
Comune di Montespertoli	0,74%	2.662.977	2.662.977
Comune di Montale	0,68%	2.437.859	2.437.859
Comune di Carmignano	0,60%	2.152.676	2.152.676
Comune di Cerreto Guidi	0,58%	2.077.735	2.077.735
Comune di Poggio A Caiano	0,55%	1.965.357	1.965.357

Comune di Scarperia E San Piero	0,48%	1.740.354	1.740.354
Comune di Serravalle Pistoiese	0,48%	1.719.284	1.719.284
Comune di Vernio	0,47%	1.700.279	1.700.279
Comune di Barberino di Mugello	0,41%	1.456.922	1.456.922
Comune di Figline e Incisa Valdarno	0,34%	1.223.702	1.223.702
Comune di Capraia e Limite	0,33%	1.196.465	1.196.465
Comune di Pontassieve	0,32%	1.152.500	1.152.500
Comune di Poggibonsi	0,32%	1.137.662	1.137.662
Comune di Montevarchi	0,27%	982.110	982.110
Comune di Cantagallo	0,26%	949.383	949.383
Comune di Gambassi Terme	0,26%	928.580	928.580
Comune di Monsummano Terme	0,22%	779.950	779.950
CIS S.p.A.	0,22%	779.084	779.084
Comune di Reggello	0,22%	776.801	776.801
Comune di Vaglia	0,21%	754.882	754.882
Comune di Montaione	0,20%	730.828	730.828
Comune di Bagno a Ripoli	0,18%	661.662	661.662
Comune di San Casciano in Val di Pesa	0,18%	642.345	642.345
Comune di Impruneta	0,17%	626.615	626.615
Comune di Terranuova Bracciolini	0,17%	606.811	606.811
Comune di Fiesole	0,16%	558.613	558.613
Comune di Lamporecchio	0,15%	530.200	530.200
Comune di Castelfranco Piandisico'	0,12%	446.625	446.625
Comune di Pelago	0,11%	404.782	404.782
Comune di Vicchio	0,11%	401.999	401.999
Comune di Rignano Sull'Arno	0,11%	398.874	398.874
Comune di Greve in Chianti	0,11%	381.511	381.511
Comune di Rufina	0,10%	364.779	364.779
Comune di Barberino Tavarnelle	0,09%	322.866	322.866
Comune di Massa e Cozzile	0,08%	284.696	284.696
Comune di dicomano	0,07%	266.381	266.381
Comune di Larciano	0,07%	257.418	257.418
Comune di Uzzano	0,05%	175.727	175.727
Comune di Sambuca Pistoiese	0,03%	91.779	91.779
Comune di Londa	0,02%	89.704	89.704
Comune di San Gimignano	0,02%	72.231	72.231
Comune di San Godenzo	0,02%	65.131	65.131
Comune di Marliana	0,01%	39.355	39.355
Comune di Ponte Buggianese	0,01%	27.000	27.000
Comune di San Marcello Piteglio	0,003%	9.585	9.585
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>	<b>359.319.429</b>	<b>359.319.429</b>

## **STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

### **1. DENOMINAZIONE SOCIALE**

È costituita una società per azioni denominata “Alia Servizi Ambientali S.p.A.” (la “**Società**”).

### **2. SEDE**

La Società ha sede in Firenze, all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Ai sensi dell’art. 2365, secondo comma del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, succursali, agenzie e rappresentanze sia nel territorio nazionale che all’estero.

Il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica e ogni altro recapito dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, sono quelli risultanti dal libro dei soci.

### **3. DURATA E SCOPO**

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga deliberata dall’assemblea. La Società ha l’obiettivo di perseguire il proprio oggetto sociale creando valore, nel medio-lungo termine, non solo per i propri azionisti ma anche per i propri clienti e per i soggetti interessati dei territori di riferimento della Regione Toscana, valorizzando altresì l’ambiente e riducendo l’impatto sullo stesso creato dalle proprie attività.

## **OGGETTO SOCIALE**

### **4. OGGETTO SOCIALE**

La Società ha per oggetto l’esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare:

- (a) gestione integrata delle risorse idriche e quindi (i) captazione sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell’acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma, (ii) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche, (iii) costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico, (iv) progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe;
- (b) gestione integrata delle risorse energetiche e quindi (i) produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell’energia elettrica, (ii) produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto e vendita, dispacciamento e stoccaggio del

- gas, (iii) produzione, trasporto e vendita di calore per uso industriale e domestico e (iv) installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici con eventuale fornitura di calore e/o combustibile, (v) controlli sugli impianti termici, (vi) realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, (vii) realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento, (viii) gestione e/o fornitura di servizi energetici integrati, (ix) progettazione, realizzazione e/o gestione di impianti di termovalorizzazione della risorsa rifiuti e le reti, eventualmente connesse, di tele-riscaldamento e trasporto di energia elettrica;
- (c) gestione dei servizi ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, (i) raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani, e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia delle aree pubbliche, (ii) costruzione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti e (iii) bonifica delle aree da sostanze contaminanti;
- (d) gestione dei rifiuti, dei servizi ambientali e di eventuali altri servizi di igiene urbana e quindi (i) gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero; e (ii) smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare i rifiuti solidi urbani pericolosi e non, i rifiuti speciali, pericolosi e non, tra i quali gli industriali e i sanitari, compresi quelli allo stato liquido), compresa l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo; e
- (e) produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas per usi plurimi e servizi collegati.

La Società ha la finalità, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

- (a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- (b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- (c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

La Società opera nei settori del gas, telecomunicazioni, energetici, idrici, informatici, servizi pubblici e delle imprese e in settori integrativi o ulteriori, comunque connessi, finalizzati alla produzione di beni e di attività rivolti a soddisfare bisogni ed esigenze della collettività collaborando a promuovere lo sviluppo economico e civile delle persone, delle loro organizzazioni e delle comunità locali di cui fanno parte.

A tal fine, in via esemplificativa, la Società potrà operare, anche mediante progettazione e costruzione, nei servizi destinati a incrementare per quantità e qualità le infrastrutture a servizio delle molteplici espressioni della vita economica, sociale e privata dei cittadini e in particolare nei seguenti settori:

- (i) reti telematiche, reti informatiche e servizi di telecomunicazione;
- (ii) posa e messa a disposizione di reti di telecomunicazione ed alla gestione per conto proprio e di terzi dei relativi servizi;
- (iii) impianti di illuminazione pubblica, telematiche e di telecomunicazione;
- (iv) impianti semaforici e di segnaletica luminosa;

- (v) gestione in proprio o per conto terzi delle attività funerarie e cimiteriali ed attività ad esse connesse (trasporti, onoranze, rimozioni, cremazioni, manutenzioni e costruzione di strutture cimiteriali, servizi necroscopici);
- (vi) consulenza, assistenza, progettazione, realizzazione e gestione di servizi nel campo energetico, idrico ambientale, dell'efficienza energetica e dei pubblici servizi;
- (vii) consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio ed in ogni altro campo dei servizi ambientali e/o d'igiene urbana e attività complementari e similari;
- (viii) servizi in campo di difesa del suolo e del sottosuolo e tutela delle acque e dell'aria da varie forme d'inquinamento, anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati;
- (ix) organizzazione di corsi per la diffusione ed applicazione delle risorse scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
- (x) assunzione di concessioni di costruzione ed esercizio di opere pubbliche;
- (xi) svolgimento di attività di autotrasporto materiali per conto terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di fognatura e depurazione nonché merci e materiali di risulta dei processi produttivi e/o attività industriali, commerciali, artigianali e di civile abitazione;
- (xii) svolgimento di servizi di trasporto in conto proprio e in conto terzi e di noleggio di veicoli a terzi, nonché di attività di progettazione, modificazione, autoriparazione e revisione di mezzi propri e in conto terzi;
- (xiii) progettazione, realizzazione e gestione di giardini, parchi, fontane, aree sportive, strade, arredi urbani e segnaletica stradale e realizzazione dell'ispettorato ecologico del territorio;
- (xiv) svolgimento di servizi in ambito di disinfestazione, di disinfezione e di bonifica;
- (xv) la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle aree a verde pubbliche e/o private ad uso pubblico e infrastrutture stradali nonché la gestione tecnico manutentiva di patrimoni immobiliari;
- (xvi) igiene dell'ambiente attraverso attività antiparassitarie, fitosanitarie ed igiene degli ambienti confinati e degli alimenti;
- (xvii) imbottigliamento e vendita al dettaglio o all'ingrosso di acqua potabile, sia direttamente che indirettamente;
- (xviii) gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie, ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale o relativi segmenti di attività e gestione dei sistemi di riscossione e gestione amministrativa delle sanzioni o relativi segmenti di attività;
- (xix) ogni altro servizio, anche complementare o sussidiario, inerente i servizi ambientali e/o di igiene urbana, compresi studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica nel settore dei pubblici servizi, nonché l'attività editoriale per la comunicazione ambientale, i bilanci ambientali, le indagini e le attività per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza. La Società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica, operazione e servizio, nessuno escluso, collegati da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate.

La Società ha altresì per oggetto lo svolgimento di funzioni d'indirizzo strategico e di coordinamento tecnico, gestionale, amministrativo, organizzativo e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi, nonché di coordinare e promuovere gli interessi della società e delle singole partecipate.

La Società può compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, industriali, commerciali, immobiliari e mobiliari, tecnico-scientifiche che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio nell'osservanza delle prescrizioni delle normative vigenti in materia; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche.

In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi d'investimento ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni. La Società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto differente purché dette partecipazioni od interessenze non modifichino la sostanza degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali ponendo, tra l'altro, in essere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari. La Società potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed in particolare fidejussioni, avalli, pegni, ipoteche ed altre garanzie reali per obbligazioni assunte anche da terzi, purché società collegate o controllate o controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti.

## **CAPITALE SOCIALE E AZIONI**

### **5. CAPITALE SOCIALE**

5.1 Il capitale sociale è di Euro 94.000.000 (novantaquattromilioni) rappresentato da n. 94.000.000 azioni prive di valore nominale. Per effetto della fusione per incorporazione in Alia delle società Acqua Toscana, Consiag e Publiservizi (la "**Fusione**") l'importo del capitale sociale sarà aumentato da Euro 94.000.000,00 ad Euro 299.905.519,00 a seguito di un aumento di Euro 225.848.513,00 e contestuale annullamento delle azioni detenute direttamente da Publiservizi e Consiag in Alia per un controvalore di Euro 19.942.994,00. È previsto un aumento di capitale sociale riservato, a pagamento, scindibile, per massimi Euro 60.000.000 oltre sovrapprezzo, da liberare in natura ai sensi degli artt. 2440 e 2441 comma 4 c.c. e da offrire in sottoscrizione come segue:

- per massimi Euro 55.500.000, oltre sovrapprezzo, al "Comune di Firenze" a fronte del conferimento della partecipazione azionaria detenuta nella società TOSCANA ENERGIA S.P.A. con sede in Firenze, piazza Enrico Mattei n. 3;

- per massimi Euro 4.500.000, oltre sovrapprezzo, al "Comune di Pistoia" a fronte del conferimento della partecipazione azionaria nella società "PUBLIACQUA S.P.A." con sede in Firenze, via Villamagna n. 90/c, o, in ipotesi di impossibilità di tale conferimento in natura, mediante conferimento da parte del medesimo Comune di un importo equivalente in denaro.

5.2 L'importo del capitale sarà aggiornato dal Consiglio di Amministrazione mano a mano che viene effettivamente aumentato per effetto della sottoscrizione e dell'esecuzione dei conferimenti e per effetto del perfezionamento della Fusione. Tutte le azioni possono essere assoggettate al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari presso Monte Titoli S.p.A..

5.3 La Società può emettere, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse, determinandone i contenuti nella relativa deliberazione di emissione. L'Assemblea può inoltre deliberare di emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili.

5.4 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge e quanto previsto in caso di aumento del capitale rivolto ad altri enti locali che potranno essere liberati mediante conferimento di crediti o beni in natura.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti di crediti o di beni in natura.

Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale l'Assemblea può deliberare aumenti di capitale a pagamento in denaro e/o in natura e con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione ai sensi dall'art. 2441 del Codice Civile.

5.5 L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data [°] ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento, entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, in via scindibile e in una o più volte, il capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di Euro 3.500.000.000,00 (tremiliardicinquecentomilioni virgola zero zero), con la seguente articolazione:

(i) fino a massimi Euro 1.200.000.000,00, non considerando in tale importo il sovrapprezzo, a favore di Enti Pubblici locali toscani e marchigiani a servizio di conferimenti in natura aventi ad oggetto, in particolare, aziende, rami d'azienda e partecipazioni in società operanti nell'ambito dei servizi di pubblica utilità;

(ii) fino a massimi Euro 2.300.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, destinati alla libera sottoscrizione nel contesto dell'ammissione a quotazione delle azioni della società;

il tutto nel rispetto dei seguenti vincoli:

1.- il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto ad aggiornare costantemente i soci sullo sviluppo dell'operazione e a convocare apposite assemblee societarie per informare preventivamente i soci pubblici delle proposte di sottoscrizioni di capitale, delle proposte dei conferimenti in natura che verranno apportati, dei criteri di valutazione applicati e delle perizie di stima presentate e per quanto concerne, in particolare, la porzione di aumento di capitale da Euro 2.300.000.000,00, a sottoporre preventivamente ai singoli soci pubblici la documentazione del processo di quotazione per consentire ai Comuni di deliberare, ove ritenuto necessario od opportuno, ai sensi dall'art. 18 comma 1 e 2 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175;

2.- il Consiglio di Amministrazione potrà dare esecuzione all'aumento delegato per la parte relativa a massimi Euro 2.300.000.000 incluso sovrapprezzo solo dopo che:

(i) siano trascorsi almeno sei mesi dall'avvio dell'offerta per la sottoscrizione della parte di aumento di capitale da Euro 1.200.000.000;

(ii) risulti previamente costituita una società holding, in forma di S.p.a., alla quale siano conferite, da parte dei Comuni titolari, le azioni della società incorporante post-fusione rappresentative di una percentuale del capitale sociale che, a seguito dell'aumento di capitale a servizio della quotazione, dovrà rappresentare almeno il 51% del capitale della società post-quotazione.

5.6 Nell'ambito del processo di aggiornamento sopra menzionato, in aggiunta alle informative periodiche indicate, il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre comunque alla conoscenza dei soci, ogni qualvolta si renda necessario o opportuno, tutte le informazioni necessarie per una completa informativa dei soci.

5.7 Ai fini dell'esercizio della delega, nel rispetto dei vincoli sopra indicati, al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per individuare, per ogni eventuale singolo esercizio della delega, l'ammontare dell'aumento di capitale, il numero e il godimento delle azioni di nuova emissione, nei limiti delle disposizioni normative applicabili e delle istruzioni ricevute dall'Assemblea";

## **6. AZIONI**

6.1 Ogni azione dà diritto ad un voto in assemblea.

6.2 Le azioni sono indivisibili, nominative e liberamente trasferibili, fatta eccezione per il diritto di gradimento previsto di seguito.

6.3 La Società, in osservanza delle norme di legge *pro tempore* vigenti, può emettere azioni privilegiate o fornite di diritti speciali.

6.4 Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni a terzi, soci o non soci, deve specificare tramite lettera raccomandata A.R. o PEC all'organo amministrativo il nome del prospettato acquirente, le azioni oggetto della prospettata cessione, l'ammontare del prezzo o del corrispettivo o del valore, nonché le condizioni e le modalità di pagamento ed ogni elemento utile per valutare sotto ogni aspetto la prospettata operazione di cessione.

6.5 Il trasferimento per atto tra vivi delle azioni è comunque subordinato all'accertamento da parte dell'organo amministrativo del permanere del requisito di cui al successivo articolo 7 primo comma.

6.6 Ad eccezione del caso di trasferimento di azioni in favore di società il cui capitale sia interamente detenuto da soci della Società, il trasferimento delle azioni a terzi non soci, ivi incluso per effetto di operazioni di fusione e scissione, non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo gradimento espresso dall'organo amministrativo. Il gradimento può essere negato ai soggetti che si trovino, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la società, sue controllate o collegate. Ove il gradimento venga negato per altri motivi e non venga contestualmente indicato un acquirente gradito, il socio alienante ha diritto di recedere inviando la relativa comunicazione al Consiglio di Amministrazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del mancato gradimento.

L'eventuale mancato rilascio del gradimento deve essere sempre contestualmente motivato e deve essere comunicato per iscritto al socio alienante ed a tutti gli altri soci entro 30 (trenta)

giorni dalla data di ricevimento da parte dell'organo amministrativo della comunicazione con cui il socio manifesta la sua volontà di cedere la partecipazione. La mancata comunicazione nei suddetti termini equivale al rilascio del gradimento stesso.

6.7 I vincoli contenuti nel presente articolo in relazione alla necessità del gradimento, e quindi tutto quanto prescritto ai precedenti paragrafi 6.4, 6.5. e 6.6, e/o ogni altro vincolo statutario alla circolazione delle azioni, verranno definitivamente meno, ai sensi di legge, al momento dell'ammissione a quotazione delle azioni della Società in esercizio, alle condizioni di cui ai sensi del precedente Articolo 5.5 punto ii) e nel rispetto delle disposizioni normative ivi richiamate e delle istruzioni ricevute dall'Assemblea, della delega conferita al Consiglio di Amministrazione.

## PROPRIETÀ E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO

### 7. PARTECIPAZIONE PUBBLICA

7.1 Il capitale sociale e i diritti di voto della Società, successivamente ai conferimenti e alla Fusione, in assemblea sono riservati (“**società a totale capitale pubblico**”) ai Comuni, alle Province, ai Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o ad altri Enti o Autorità Pubbliche o società di capitali a integrale partecipazione pubblica (i “**Soci Pubblici**”).

7.2 È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venir meno la disposizione di cui al precedente comma, ed è fatto divieto d'iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al primo comma dell'articolo 7.

7.3 Fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa pro tempore vigente e previa valutazione da parte dell'assemblea dei soci degli aspetti progettuali dell'operazione, in caso di aumenti di capitale riservati a soggetti privati sarà possibile procedere per ciascun socio diverso dai pubblici, nel limite del 5% delle azioni con diritti di voto in assemblea.

7.4 Le prescrizioni di cui al precedente comma 7.1. saranno efficaci fino al momento in cui l'organo amministrativo, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni normative richiamate al precedente articolo 5.5 e delle istruzioni ricevute dall'Assemblea, non attui – anche in parte - l'aumento di capitale delegato per l'ammissione alla quotazione di cui al precedente Articolo 5.5. punto ii); in tale momento, il predetto comma 7.1. sarà sostituito dal seguente: nuovo 7.1. Il capitale sociale e i diritti di voto nell'assemblea sono riservati alla partecipazione pari ad almeno il 51% (“**società a maggioranza di capitale pubblico e in controllo pubblico**”) di Comuni, di Province, di Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o di altri Enti o Autorità Pubbliche o società di capitali a integrale partecipazione pubblica (i “**Soci Pubblici**”).

### 8. DIRITTO DI RECESSO

Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

Il recesso non spetta ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

## **9. OBBLIGAZIONI**

La Società può emettere prestiti obbligazionari, anche convertibili in azioni, nei limiti e con le modalità di legge.

Gli oneri relativi all'organizzazione delle assemblee degli obbligazionisti sono a carico della Società che, in assenza di determinazione da parte degli obbligazionisti, nelle forme di legge, si fa altresì carico della remunerazione dei rappresentanti comuni, ove nominati, nella misura massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna emissione, tenuto conto della relativa dimensione.

## **ASSEMBLEE**

## **10. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi luogo, anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio della Regione Toscana.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità stabilite dalla normativa *pro tempore* vigente.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, secondo comma, del Codice Civile, entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

## **11. INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA**

La legittimazione all'intervento in Assemblea spetta ai titolari del diritto di voto ai sensi delle disposizioni di legge applicabili. La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto è attestata secondo i termini stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente, nonché da quanto previsto dai seguenti commi del presente articolo.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea rilasciando apposita delega nei termini indicati dalla legge. La delega è trasmessa alla Società mediante

invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate.

La Società può designare, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in Assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

## **12. PRESIDENZA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o d'impedimento di questi, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (se nominato o dall'Amministratore Delegato). In difetto, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

## **13. VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE**

L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in più convocazioni e, nell'avviso di convocazione, sarà indicato il giorno per la seconda ed eventualmente la terza convocazione. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, l'Assemblea si costituisce e delibera, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione con la partecipazione di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale; in seconda convocazione e nelle eventuali convocazioni successive, l'assemblea, in sede ordinaria, si costituisce qualsiasi sia la percentuale del capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza del capitale rappresentato, in sede straordinaria si costituisce con la partecipazione di tanti soci che rappresentino oltre un terzo (1/3) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale rappresentato in assemblea. L'assemblea in sede ordinaria è convocata una volta all'anno per esprimere indirizzi all'organo amministrativo sulle seguenti materie:

- (a) piani industriali e degli investimenti;
- (b) gestione dei servizi pubblici locali;
- (c) alleanze strategiche e partnership;
- (d) politiche di remunerazione dell'organo amministrativo del *top management*;
- (e) politiche della distribuzione dei dividendi;

Le delibere di cui al presente comma sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale in prima convocazione e il 51% del capitale sociale in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati in assemblea. Restano salve la competenza e la responsabilità dell'organo amministrativo sulle relative materie.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### **14. VERBALE DELLE ASSEMBLEE**

Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale, da redigersi ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente.

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **15. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 21 (ventuno).

L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di volta in volta, prima della loro nomina. Entro il limite sopra indicato, l'Assemblea può modificare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica.

Gli amministratori restano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste secondo quanto indicato al successivo Articolo 16.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nella misura e nei termini stabiliti dalla normativa applicabile nonché la relativa nomina è subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, inoltre, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il Consiglio di Amministrazione valuta con cadenza annuale il possesso dei requisiti d'indipendenza, sulla base delle informazioni fornite dai consiglieri, e comunque gli amministratori nominati comunicano senza indugio la perdita dei suddetti requisiti, nonché la sopravvenienza di eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità o inconfiribilità.

#### **16. PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste, presentate ai sensi dei successivi commi.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, al momento di presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero insieme ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari all' 1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la minore quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti.

Ogni socio, (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 2341-bis del Codice Civile, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge vigente e applicabile) non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può essere presentato in una sola lista a pena d'ineleggibilità.

Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere.

Ciascuna lista deve indicare almeno 1 (un) candidato – che dovrà essere posizionato al primo posto di ciascuna lista – in possesso dei requisiti d'indipendenza, stabiliti secondo la normativa *pro tempore* vigente applicabile agli amministratori indipendenti, specificando quale/quali sia/siano il/i candidato/i in possesso di tale requisito. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

Per il periodo di applicazione della normativa *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa di legge *pro tempore* vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata. Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
- c) il *curriculum vitae* dei candidati nonché una dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità, d'incompatibilità e d'inconferibilità, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica;
- d) un'informativa relativa ai candidati e l'eventuale indicazione d'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente e dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società;
- e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa *pro tempore* vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

## **17. ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni o esclusioni. I voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Risulteranno eletti i candidati delle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti secondo i seguenti criteri:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti gli amministratori da eleggere meno due;
- b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, etc. secondo l'ordine progressivo in cui i candidati sono posti nelle rispettive liste. I quozienti così ottenuti verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti i due candidati che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Resta fermo che almeno un amministratore deve essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, che delibererà secondo le maggioranze di legge.

Nel caso in cui non risultasse eletto, a seguito dell'applicazione di quanto precede, il numero minimo necessario di amministratori indipendenti e/o amministratori appartenenti al genere meno rappresentato ai sensi alla disciplina *pro tempore* vigente, si procederà come segue:

- a) i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste sono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti di cui al precedente comma 2, lettera b);
- b) nel caso in cui non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori indipendenti, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui alla lettera a), sarà sostituito dal primo dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che risulterebbe non eletto e appartenente alla

medesima lista del candidato sostituito. Se in tale lista non risultano altri candidati idonei, la sostituzione viene deliberata dall'Assemblea con le maggioranze di legge;

c) nel caso in cui non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori del genere meno rappresentato, il candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui alla lettera a), sarà sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dal primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista del candidato sostituito. Se in tale lista non risultano altri candidati idonei, la sostituzione viene deliberata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo l'obbligo della nomina di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dal presente Statuto e dalla legge, nonché il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina *pro tempore* vigente. Qualora non fosse eletto il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e indipendenti stabilito dal presente Statuto e dalla disciplina *pro tempore* vigente, l'Assemblea provvederà a sostituire gli amministratori contraddistinti dal numero progressivo più basso e privi del requisito o dei requisiti in questione eleggendo i successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti da tale unica lista. Qualora, anche applicando tale criterio di sostituzione, non fossero individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibererà a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più basso. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e indipendenti non inferiore al minimo stabilito dallo Statuto e dalla disciplina di volta in volta vigente. Con le medesime modalità e maggioranze si procederà per la nomina di tutti gli amministratori anche in caso non sia presentata alcuna lista o le liste presentate non soddisfino i requisiti presentati dal presente statuto.

## **18. CESSAZIONE DALLA CARICA**

Il venir meno dei requisiti di legge o previsti ai sensi del presente Statuto richiesti per la carica in capo ad un amministratore ne comporta la decadenza dalla carica, con la precisazione che il venir meno del requisito d'indipendenza – fermo restando l'obbligo di darne immediata comunicazione ai sensi del presente Statuto – non comporta la decadenza dalla carica se tale requisito permane in capo al numero minimo di amministratori che, secondo il presente Statuto e nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente, devono possedere tale requisito. Fermo restando quanto sopra, il venir meno del requisito d'indipendenza determina tuttavia la cessazione da cariche per le quali tale requisito sia richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è liberamente effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 del Codice Civile

scegliendo ove possibile tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dal presente Statuto e dalla legge, nonché l'obbligo di mantenere l'equilibrio tra generi in base alla disciplina *pro tempore* vigente.

## **19. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, come per legge e in virtù dello Statuto.

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative:

- a) alla fusione e alla scissione, nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 *bis* del Codice Civile, anche quale richiamato dall'articolo 2506 *ter* del Codice Civile;
- b) all'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) all'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- d) all'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci;
- e) agli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- f) al trasferimento della sede sociale nel territorio della Regione Toscana;
- g) alle delibere aventi ad oggetto l'emissione di obbligazioni nei limiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di competenze che per legge spettano all'Assemblea non fa venire meno la competenza dell'Assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

## **20. ADUNANZE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti e un segretario, quest'ultimo scelto anche all'infuori dei suoi membri ed anche esterno alla Società. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

La convocazione viene fatta con tutti i mezzi idonei in considerazione dei tempi di preavviso, inviata di regola almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto fino a 12 (dodici) ore prima dell'adunanza. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando sia presente la totalità degli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi in carica, e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione indica il luogo, il giorno, l'orario

dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno, restando inteso che il luogo dovrà trovarsi all'interno della Regione Toscana.

## **21. VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI**

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, fatto salvo quanto di seguito indicato. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Sulle seguenti materie il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, restando inteso che la presente disposizione cesserà definitivamente di avere efficacia al momento dell'ammissione a quotazione delle azioni della Società in esercizio della delega e alle condizioni di cui ai sensi del precedente Articolo 5.5 punto ii):

1. la determinazione dei poteri dell'amministratore delegato;
2. l'approvazione di piani pluriennali societari;
3. l'assunzione e/o nomina, su proposta dell'amministratore delegato, dei dirigenti; e
4. l'approvazione compravendita di aziende o rami di aziende.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori tenuto a norma di legge. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgeranno anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

## **22. REMUNERAZIONE**

I compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e nei limiti massimi stabiliti dall'Assemblea.

## **23. ESERCIZIO DEI POTERI**

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che, per legge o col presente Statuto, sono riservati alla competenza dell'assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, entro i limiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche dagli organi delegati, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate; e, in particolare, gli amministratori riferiscono tempestivamente, e con periodicità trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate e, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento.

L'informazione viene resa di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e con periodicità trimestrale.

Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, costituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone i poteri anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario a codici di comportamento eventualmente adottati dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare Direttori Generali e procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti, attribuendone i relativi poteri.

Il Comitato Esecutivo verrà convocato e delibererà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.

Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale, di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione, o anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate. In particolare, gli amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

L'amministratore, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato dovrà astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

## **24. RAPPRESENTANZA**

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano sia al Presidente, in caso di assenza o impedimento ai Vice Presidenti se nominati, sia a chi ricopre, congiuntamente o disgiuntamente, l'incarico di Amministratore Delegato o Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferiti.

I legali rappresentanti di cui al comma precedente hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di sub-delega.

## **SINDACI**

## 25. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

I componenti del Collegio Sindacale, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa *pro tempore* vigente. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto di seguito previsto assicurando l'equilibrio tra i generi in base alla normativa di legge *pro tempore* vigente.

La presentazione delle liste è regolata dalla normativa *pro tempore* vigente e dal presente Statuto. Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista al precedente Articolo 16 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore.

Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

I soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 2341bis del Codice Civile, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato potrà essere presentato in una sola lista a pena d'ineleggibilità.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati in numero progressivo non superiore al numero dei componenti da eleggere.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e avere esercitato attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

Ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente

(ove la lista includa anche candidati alla carica di sindaco supplente). In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
- c) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e d'inconferibilità degli incarichi nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- d) un'informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- f) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

## **26. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

L'elezione del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di maggioranza") sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e uno supplente;
- b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ("lista di minoranza") sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo, il quale sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa.

Qualora non sia assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente, considerati separatamente i sindaci effettivi e i sindaci supplenti, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato come ultimo in ordine progressivo in ciascuna sezione della lista di maggioranza, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto tratto dalla medesima sezione della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione.

Qualora il numero dei candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello dei sindaci da eleggere, la restante parte verrà eletta dall'Assemblea che delibera a maggioranza relativa e in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente. Nel caso, invece, non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa in conformità alle disposizioni di legge. In tali ipotesi il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati.

Il presidente del Collegio Sindacale è individuato nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista; in tali ipotesi il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati.

## **27. CESSAZIONE**

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea in modo tale da assicurare il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio dei generi. Nel caso in cui il primo subentro non consenta di rispettare la disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio dei generi, subentra il secondo supplente tratto dalla stessa lista. In caso di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, fino a successiva Assemblea, dal sindaco effettivo più anziano tratto dalla lista di minoranza, fermo restando in ogni caso il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio dei generi. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

Qualora con i sindaci supplenti non si completi il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea dei soci per provvedere, con le maggioranze di legge e in conformità alle disposizioni legislative *pro tempore* vigenti, all'integrazione del Collegio Sindacale.

In mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla lista di maggioranza, si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei votanti.

Resta fermo che, in ogni ipotesi di sostituzione di cui sopra, la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

## **28. RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale si riunisce con periodicità stabilita dalla legge.

La convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal presidente del Collegio Sindacale, con qualunque mezzo idoneo, e inviata almeno 5 (cinque)

giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun sindaco effettivo, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto fino a 12 (dodici) ore. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

## **29. REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge.

L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito albo speciale, determinandone il relativo corrispettivo.

L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.

## **BILANCIO ED UTILI**

### **30. BILANCIO DI ESERCIZIO**

Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

### **31. UTILI**

Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il limite di cui all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

### **32. PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI**

I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

### **33. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI**

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente sarà scelto tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di funzioni dirigenziali nel settore finanza, amministrazione o controllo presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

### **34. LIQUIDAZIONE**

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualunque tempo allo scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne indica i poteri.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **35. RINVIO E FORO COMPETENTE**

Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.

Per qualunque controversia dovesse insorgere relativamente ai rapporti sociali tra i soci, ovvero tra i soci e gli amministratori e/o la società, il foro competente in via esclusiva è quello di Firenze.

<b>STATUTO</b> <b>“[Toscana Holding] S.p.A.”</b>
<b>Articolo 1 – Costituzione e denominazione</b> È costituita una società per azioni denominata “[Toscana Holding] S.p.A.” a capitale interamente pubblico (la “ <b>Società</b> ”).
<b>Articolo 2 – Sede</b> La Società ha la sede nel territorio del Comune di Firenze, all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. La Società potrà, nelle forme di legge, aprire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed estero. La Società potrà, inoltre, istituire filiali, uffici e sportelli su tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione dell’organo amministrativo.
<b>Articolo 3 – Durata</b> La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con le formalità previste dalla legge.
<b>Articolo 4 – Soci</b> Possono essere soci della Società tutti i Comuni del territorio nazionale, società a capitale interamente pubblico nonché altri enti pubblici del territorio nazionale. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.
<b>Articolo 5 – Oggetto sociale</b> La Società ha per oggetto l’esercizio, esclusivamente per conto dei soci, delle attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento con lo scopo – a titolo esemplificativo e senza che l’elencazione costituisca limitazione od obbligo – di: a. assicurare omogeneità, unitarietà e continuità nella gestione delle società partecipate; b. esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell’assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo; c. coordinare le partecipate, nelle aree interessate dai propri servizi, anche in ordine ai rapporti con soggetti pubblici in merito a tutte le politiche per lo svolgimento delle attività ricomprese nell’oggetto sociale; d. coordinare le partecipate, nelle aree interessate, in ordine ai rapporti con operatori dei settori ricompresi nell’oggetto sociale allo scopo di favorire e sviluppare l’integrazione migliorando l’economicità complessiva della filiera; e. gestire i rapporti con le associazioni di categoria; f. coordinare e promuovere gli interessi della Società e delle singole partecipate; g. realizzare studi e ricerche inerenti la domanda dei servizi ricompresi nell’oggetto sociale; h. promuovere iniziative volte all’aggiornamento ed alla formazione del personale delle partecipate e degli enti soci nelle materie di cui all’oggetto sociale; i. effettuare servizi per i soci anche attraverso la promozione e l’attivazione di strumenti comuni;

- j. svolgere attività di promozione e di incentivazione per il conseguimento degli scopi comuni alla Società e alle società alla stessa collegate e dalla stessa partecipate;
- k. studiare e promuovere l'innovazione tecnologica e le tecniche gestionali per la crescita delle singole partecipate ivi compresa la progettazione e sviluppo di servizi informatici;
- l. coordinare e promuovere le politiche di qualità e delle carte di servizio.

La Società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate per legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate da leggi specifiche, salvo l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari.

Potrà, inoltre, ricevere o prestare fidejussioni ed apporre avalli per obbligazioni o debiti anche di terzi (purché società collegate o controllate o controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti), concedere pegni ed ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali e personali per obbligazioni sia proprie che di terzi (purché società collegate o controllate o controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti).

#### **Articolo 6 – Capitale sociale**

Il capitale sociale è di Euro [●] ([●]/00) suddiviso in n. [●] azioni del valore nominale di Euro [●] ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'Assemblea straordinaria, in osservanza delle vigenti norme di legge, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro e/o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con apporti in natura di crediti e beni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni.

#### **Articolo 7 – Azioni**

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea.

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea dei soci in conformità alla legge e al presente statuto.

I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

#### **Articolo 8 – Limiti al trasferimento delle azioni**

##### **1. Divieto di trasferimento**

Le azioni possono essere trasferite solo tra soci della Società o a favore di società il cui capitale sia interamente detenuto da soci della Società, mentre non sono trasferibili a terzi per il termine di 5 anni dalla data di costituzione della Società.

##### **2. Prelazione**

Successivamente alla scadenza del divieto di trasferimento di cui al comma precedente, le azioni (ovvero ogni diritto ad esse connesso se dalle stesse separabile) sono liberamente trasferibili salvo il rispetto del diritto di prelazione e del diritto di gradimento di cui appresso nel presente articolo. Il diritto di prelazione opera per i trasferimenti che non rientrano nelle seguenti tipologie:

- a) trasferimento di azioni in favore di altri soci; e
- b) trasferimento di azioni in favore di società il cui capitale sia interamente

detenuto da soci della Società.

Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni ad eccezione dei casi di cui alle lettere a) o b) di cui sopra, deve anzitutto offrirle in acquisto agli altri soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni. Perciò dovrà specificare con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, all'organo amministrativo il nome del prospettato acquirente, le azioni oggetto della prospettata cessione, l'ammontare del prezzo o del corrispettivo o del valore, nonché le condizioni e le modalità di pagamento ed ogni elemento utile per valutare sotto ogni aspetto la prospettata operazione di cessione.

L'organo amministrativo entro 10 (dieci) giorni provvederà a darne notizia agli altri soci, ai quali spetta la facoltà di esercitare il diritto di essere preferiti nell'acquisto a parità di condizioni.

Gli altri soci potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte in proporzione al numero delle azioni sociali già possedute e potranno altresì esercitare il diritto di prelazione anche per le azioni eventualmente non acquisite dagli altri azionisti, purché ne facciano contestuale richiesta.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dall'organo amministrativo, i soci dovranno comunicare al socio alienante per iscritto se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Scaduto tale termine senza che nessun socio abbia richiesto di acquistare tutte le azioni offerte in vendita, si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato nell'offerta. Qualora tale prezzo non sia ritenuto congruo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle modalità di cui al precedente paragrafo la volontà di esercitare la prelazione, esso viene rimesso, in mancanza di accordo tra le parti, alla determinazione di un terzo ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'articolo 1473 del codice civile, come previsto nelle disposizioni che seguono. Il terzo sarà nominato di comune accordo tra le parti o, nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo sulla nomina, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società, a richiesta di qualsiasi parte interessata, e procederà alla determinazione del prezzo delle azioni da trasferire nei confronti di tutti i soci che abbiano comunicato il loro disaccordo sul valore attribuito alle partecipazioni oblate. Il terzo determinerà il prezzo con riferimento alla data dell'offerta in prelazione, con equo apprezzamento e sulla base dei criteri estimativi usualmente adottati, tenendo conto, altresì, dei criteri di valutazione internazionalmente accettati. Il terzo renderà la propria determinazione comunicandola con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata spedita a tutti i soci interessati entro 60 (sessanta) sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico.

La stessa regola si applica per il caso in cui l'alienazione avvenga per un corrispettivo non in denaro o senza corrispettivo e per la quale venga contestato da uno degli aventi diritto il valore indicato nella comunicazione del socio alienante, dovendo in tal caso il terzo procedere alla determinazione del valore della partecipazione.

Resta salvo il diritto del socio alienante di rinunciare alla cessione nel caso di sua mancata accettazione della determinazione del terzo, entro [trenta (30)] giorni dalla comunicazione di tale determinazione da parte del terzo, a pena di decadenza; tale decisione di rinunciare alla cessione per il predetto motivo non costituisce giusta causa di recesso del socio alienante.

Lo stesso diritto di prelazione, con le medesime modalità e termini, spetta ai soci in caso di cessione del diritto di opzione per aumenti di capitale sociale. La relativa deliberazione di aumento del capitale assunta dal competente organo societario dovrà prevedere i termini per l'esercizio del diritto di opzione coerenti con la necessità di rispettare il presente articolo.

### **3. Gradimento**

Il trasferimento per atto tra vivi delle azioni è comunque subordinato all'accertamento da parte dell'organo amministrativo che l'acquirente corrisponda ad uno dei soggetti di cui al precedente articolo 4.

Il trasferimento non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo gradimento espresso dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale. Il gradimento può essere negato ai soggetti che si trovino, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società, sue controllate o collegate. Il gradimento potrà, inoltre, essere rifiutato nel caso in cui l'acquirente proposto non sia in grado di fornire garanzie sulla propria capacità finanziaria o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in Società possa considerarsi pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o in contrasto con gli interessi degli altri soci o con le strategie della Società.

L'eventuale diniego del gradimento, adeguatamente motivato, dovrà pervenire al socio alienante entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la comunicazione del socio alienante di cui al secondo paragrafo del presente Articolo. Qualora, entro il predetto termine, nessuna comunicazione contraria pervenga al socio alienante, il gradimento s'intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione alla persona indicata nella comunicazione.

Qualora per un trasferimento di azioni la legge imponga l'adozione di una qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto destinato a subentrare nella posizione di socio, tale trasferimento potrà avvenire solo previa osservanza di detta procedura e per il prezzo che risulterà all'aggiudicazione della gara, ferme le condizioni di cui sopra. Anche in questa ipotesi, ove non in contrasto con le disposizioni normative, l'alienazione al soggetto così individuato e per il prezzo fissato a seguito della gara sarà sottoposta al diritto di prelazione e gradimento statutariamente disciplinati e l'aggiudicazione diverrà definitiva solo in caso di mancato esercizio della prelazione da parte degli altri soci e di rilascio del gradimento.

Ai fini del presente articolo per trasferimento si intende: a) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso; b) qualsiasi negozio, atto o convenzione, a titolo particolare o universale, gratuito od oneroso, in forza del quale si consegua in via diretta o il risultato del trasferimento diretto o indiretto della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle azioni.

#### **Articolo 9 – Contributi dei Soci – Obbligazioni**

Per la realizzazione del proprio oggetto sociale, è consentita l'acquisizione anche presso i soci di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di deposito, sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 385/1993 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta del risparmio tra il pubblico, ove applicabili.

I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e di rimborso.

La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

#### **Articolo 10 – Recesso**

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni di cui all'articolo 2437 comma 1 del codice civile e per le altre cause previste dalla legge come inderogabili.

Il recesso non spetta nelle ipotesi di cui all'art. 2437 comma 2 del codice civile.

#### **Articolo 11 – Organi della Società**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, su decisione

dell'assemblea;

c) il Collegio Sindacale.

È vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società per azioni, sopra indicati.

#### **Articolo 12 – Assemblea della Società**

L'Assemblea della Società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti e dissenzienti, salvo quanto disposto dall'articolo 2437 del codice civile.

#### **Articolo 13 – Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo nei termini di legge, anche fuori dalla sede sociale o in un diverso comune, purché nel territorio della Regione Toscana.

Ove consentito dalla legge, l'Assemblea è convocata con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata da far pervenire almeno 8 (otto) giorni prima al domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, fatta salva comunque la facoltà per l'organo amministrativo di ricorrere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in alternativa all'invito diretto.

La posta elettronica non certificata può sostituire la raccomandata purché assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; nei confronti dei componenti di detti organi non presenti dovrà essere provveduto alla comunicazione prevista dalla legge a cura degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione o, a seconda del caso, l'Amministratore Unico, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a 180 (centoottanta) giorni.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono convocate in qualsiasi momento in cui il Consiglio di Amministrazione o, a seconda del caso, l'Amministratore Unico, lo ritenga opportuno.

#### **Articolo 14 – Diritto d'intervento**

L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge. All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

I soci possono intervenire all'Assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e vengono depositate presso la sede della Società prima dell'Assemblea.

## Articolo 15 – Funzionamento dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 2369 co. 4 del codice civile e dal presente Articolo 15:

- (i) in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale e la maggioranza dei soci;
- (ii) in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la percentuale di capitale sociale e il numero di soci rappresentati in assemblea e delibera a maggioranza.

Oltre che sulle materie previste dalla legge, competono all'assemblea ordinaria dei soci le deliberazioni autorizzative, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, inerenti le seguenti materie:

- a) adozione degli indirizzi per la redazione del piano strategico e approvazione dei piani industriali;
- b) adozione delle linee guida alle società partecipate per le erogazioni dei servizi e per gli investimenti nel territorio di riferimento;
- c) costituzione o partecipazione a società, consorzi, associazioni e altre forme associative e designazione, ove occorresse, delle persone destinate a rappresentare nelle medesime la Società;
- d) fusione, scissione, scioglimento, liquidazione dei soggetti di cui alla precedente lett. c. ovvero la modifica della partecipazione negli stessi;
- e) indirizzi e decisioni che riguardino direttamente o indirettamente scelte attinenti alla partecipazione in procedure di selezione per la gestione di servizi pubblici e altre scelte attinenti rapporti di natura concessoria;
- f) espressione di volontà rispetto ai poteri degli amministratori nelle società controllate;
- g) presentazione delle liste di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nelle società controllate o partecipate.

Limitatamente alle materie di cui alle lettere (d), (f) e (g) del comma precedente, l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta (50% + 1 voto) del capitale sociale.

In relazione alle materie di cui alle lettere (a), (b), (c) ed (e) del secondo comma, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita, nella prima e nelle successive convocazioni, con l'intervento di tanti soci che rappresentano più dei due terzi (2/3) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più dei due terzi (2/3) del capitale sociale e di 1/3 dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria, nella prima e nelle successive convocazioni, è costituita e delibera con il voto favorevole di più dei due terzi (2/3) del capitale sociale e di 1/3 dei soci presenti.

Resta inteso che le deliberazioni concernenti le materie previste dall'art. 8 sono invece da adottarsi con i *quorum* ivi specificati.

Per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali si rimanda a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2369, comma 4 del codice civile.

Le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono essere tenute con l'intervento dei soci dislocati in più luoghi distanti e collegati in audio o video conferenza, purché siano osservate le seguenti condizioni e modalità:

- devono essere presenti nel luogo ove si tiene l'Assemblea il Presidente e il segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale, facendo

- espressa menzione della modalità con cui avviene il collegamento con i soci non presenti;
- il Presidente dell'Assemblea deve poter accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - il verbalizzante deve essere in grado di recepire adeguatamente gli eventi assembleari da verbalizzare;
  - gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  - nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) devono essere indicati i luoghi audio o video collegati a cura della Società o le modalità di collegamento. La riunione si considera tenuta nel luogo dove sono presenti il presidente e il verbalizzante.

Il Presidente dell'Assemblea, per ogni sede periferica, potrà avvalersi dell'opera di un proprio coadiutore da lui designato con il compito di svolgere sotto la sua direzione e responsabilità gli adempimenti inerenti alla costituzione e allo svolgimento della riunione assembleare, dandone immediata comunicazione al Presidente che poi riferirà all'Assemblea e ne darà atto nel verbale.

#### **Articolo 16 – Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea stessa e, nel caso in cui la Società sia amministrata da un amministratore unico, dall'Amministratore Unico. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di espressione del voto.

L'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o più scrutatori scelti tra gli azionisti; nei casi di legge o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale viene redatto da un Notaio, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

#### **Articolo 17 – Nomina e composizione dell'organo di amministrazione**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, anche non soci, tra cui il Presidente, nel rispetto della normativa in materia tempo per tempo vigente.

Entro i predetti limiti, l'Assemblea, in sede di nomina dell'organo amministrativo, determinerà la composizione dell'organo amministrativo con la maggioranza prevista per le deliberazioni ordinarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2369 co 4° per le decisioni dell'Assemblea in seconda convocazione e convocazioni successive, la durata in carica e il numero degli amministratori, salvo che per la prima nomina contestuale all'atto costitutivo.

Nel caso di nomina di un organo collegiale, i soci, in assemblea, dovranno adeguatamente motivare con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi la scelta di un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. La delibera, come previsto dall'art. 11 comma 3 del TUSP, è trasmessa a cura della Società alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Toscana e alla struttura del MEF competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione TUSP di cui all'articolo 15 del Dlg. 175/2016 e smi.

Agli amministratori è attribuito un compenso onnicomprensivo stabilito dall'Assemblea nel rispetto dei limiti della normativa vigente applicabile al caso di specie.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo

svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Gli amministratori:

- a) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, se si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono rieleggibili;
- c) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- d) devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa in materia tempo per tempo vigente nonché la relativa nomina è subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, così come alla sostituzione dei consiglieri che cessano dalla carica, nel corso del mandato, per dimissioni o altra causa, si terranno presenti le disposizioni tempo per tempo vigenti in relazione alla diversità di genere dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso arrotondato per eccesso. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare più della metà degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione stesso.

È consentita l'attribuzione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva la delega al Presidente specificamente autorizzata dall'Assemblea.

#### **Articolo 18 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione che deve trovarsi all'interno del territorio della Regione Toscana, su invito del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci o comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o del Collegio Sindacale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche a mezzo di conferenza telefonica o di videoconferenza, a condizione che i partecipanti alla riunione siano sicuramente identificati e siano posti in grado di seguire la discussione, di parteciparvi e, se necessario, di ricevere e trasmettere documentazione. In tale ipotesi il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione o il Notaio, che provvedono a redigere e a sottoscrivere il verbale relativo.

La convocazione viene fatta mediante avviso agli amministratori e ai sindaci, inviato, di regola, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche mediante telegramma, telefax o posta elettronica con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è ugualmente valida in mancanza delle formalità di cui sopra qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### **Articolo 19 – Presidente e rappresentanza della Società**

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, salvo quanto

previsto all'articolo 20, spettano, disgiuntamente, all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato e nei limiti delle deleghe o dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato. In caso di assenza o impedimento del Presidente, spetta al Vicepresidente. La carica di Vicepresidente, attribuibile da parte del Consiglio di Amministrazione, ha unicamente funzione di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

#### **Articolo 20 – Poteri dell'organo amministrativo**

L'Amministratore Unico o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvedono a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo statuto, all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad un Amministratore Delegato e, se autorizzato dall'assemblea, al Presidente nei limiti delle leggi vigenti e del presente statuto. La delega si intende conferita con facoltà di nomina e di revoca di procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari e con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione delle attività svolte in forza della delega stessa.

L'Amministratore Unico o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori (nel solo caso di Consiglio di Amministrazione), dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Salvo quanto previsto dall'art. 15, sono comunque di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri al medesimo organo riservati per legge, nonché i poteri relativi a:

- a) predisposizione degli atti di programmazione, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale;
- b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;
- c) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
- d) prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- e) assunzioni di mutui
- f) approvazione del budget annuale e del modello organizzativo della Società;
- g) predisposizione delle liste di candidati da presentare per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle società controllate o collegate.

Sulla materia di cui alla lettera g) del precedente comma, il Consiglio di Amministrazione delibera: (i) in prima convocazione all'unanimità, (ii) in seconda convocazione, da tenersi almeno 7 giorni dopo e massimo 10 giorni dopo la prima convocazione, con una maggioranza di 4/5, (iii) in terza convocazione, da tenersi almeno 7 giorni dopo e al massimo 10 giorni dopo la seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei membri presenti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione farà in modo che sia convocata una prima riunione del Consiglio di Amministrazione in tempo utile per poter dar corso alla definizione delle liste da presentare nelle controllate o collegate secondo la procedura prevista nel presente Articolo 20 e con l'autorizzazione dell'Assemblea di cui al precedente articolo 15.

L'Amministratore Unico o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione sono tenuti, inoltre, a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci quanto previsto all'articolo 15.

#### **Articolo 21 – Composizione del Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente statuto per le deliberazioni ordinarie.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Nel

procedere alla nomina dei membri del Collegio Sindacale e alle eventuali sostituzioni dei sindaci effettivi, cessati per dimissioni o altra causa, con i sindaci supplenti si terranno presenti le disposizioni tempo per tempo vigenti in relazione alla diversità di genere dei componenti del Collegio Sindacale stesso.

L'assunzione della carica di sindaco è subordinata, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconfiribilità, al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e autonomia previsti dalla normativa in materia tempo per tempo vigente.

La retribuzione annuale dei sindaci è stabilita dall'Assemblea, all'atto della nomina del Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Al Collegio Sindacale non possono essere attribuite anche le funzioni di controllo legale, fatta salva ogni diversa disposizione di legge pro-tempore vigente.

Il controllo legale è affidato a un revisore legale o a una società di revisione su proposta del Collegio Sindacale e con delibera assembleare che stabilisce anche il relativo compenso.

#### **Articolo 22 – Requisiti degli amministratori in carica**

Gli amministratori e sindaci sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza

#### **Articolo 23 – Bilancio**

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, unitamente alle relazioni sulla gestione, redatte dal consiglio di amministrazione in conformità agli articoli 2427 e 2428 del codice civile e dal Collegio Sindacale (articolo 2429 del codice civile), è presentato all'assemblea per l'approvazione nei termini di cui al precedente articolo 14.

Almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci. La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

#### **Articolo 24 – Cause di scioglimento**

Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge e dal presente statuto.


Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei soci, per deliberare sulla liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore o dei liquidatori.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca dei liquidatori valgono le disposizioni stabilite in materia dall'articolo 2487 del codice civile.

#### **Articolo 25 – Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali (ivi incluso il D. Lgs n. 175 del 2016, come di volta in volta modificato e/o integrato e l'ulteriore normativa di settore).

# MultiUtility Toscana S.p.A.



# Creazione della Multiutility della Toscana

Dossier di valutazione del progetto

28 Aprile 2022

# Disclaimer

Si segnala che il presente documento è strettamente riservato e confidenziale. Ne è vietata la riproduzione, in tutto o in parte. Non è consentito rendere disponibile il presente documento o le informazioni ivi contenute a terzi ad eccezione di Alia S.p.A., Publiservizi S.p.A., Consiag S.p.A. e Acqua Toscana S.p.A. e ai rispettivi soci. Il presente documento non deve essere usato per scopi diversi da quelli per i quali è stato predisposto e consegnato.

Su iniziativa di Alia, Consiag, Publiacqua e Publiservizi si è dato avvio ad una fase di studio, valutazione e verifica di fattibilità di un possibile progetto riguardante la creazione di un soggetto economico, controllato e guidato dai Comuni, per la gestione dei servizi pubblici locali ambientali, idrici ed energetici sul territorio toscano attraverso l'integrazione, anche societaria, delle attività relative ai servizi pubblici erogati dalle società già operanti nel territorio.



## Obiettivi dell'integrazione



Aumento degli investimenti



Riduzione delle tariffe a carico dell'utenza



Sostenibilità ambientale e sociale

Il presente documento ha l'obiettivo di

- Presentare l'opzione di creazione della Multiutility e dei benefici per gli azionisti, i cittadini e il territorio
- Valutare i razionali strategici affrontando temi industriali, finanziari e di governance

# Oggi la Toscana è una realtà frammentata, con una pluralità di aziende dedicate ai servizi pubblici locali

The image illustrates the fragmented nature of local public services in Tuscany. A central map shows the region divided into six ATOs (Aziende Territoriali Organizzate):


- ATO 1 Toscana Nord
- ATO 2 Basso Valdarno
- ATO 3 Medio Valdarno
- ATO 4 Alto Valdarno
- ATO 5 Toscana Costa
- ATO 6 Ombrone

Surrounding the map are logos of various utility companies, categorized by service type:


- Rifiuti (Waste):** ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA, Sei, RETIAMBIENTE, MMPS (Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.), Ascit, asmiu (ambiente e futuro).
- Acqua (Water):** Acquedotto del Fiora, Publiacqua, ACQUE (ACQUE s.r.l. Servizi Locali), AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SpA, GEAL 25, Nuove Acque.
- Energia elettrica (Electricity):** estra.
- Gas:** toscana energia (una Società Italgas).

Possibile valutare transizione verso un modello multi-utility

# La Toscana colmerebbe un gap verso altre regioni del Nord e del Centro Italia dove sono già presenti Multiutilities quotate



# A fine 2020 è stato avviato un progetto per creare la Multiutility toscana




Società Coinvolte/da coinvolgere



# La struttura dell'operazione: 1) Fusione e conferimenti

Le tre holding dei Comuni, Consiag, Publiservizi e Acqua Toscana, si fondono in Alia cui contemporaneamente Firenze conferirà in aumento di capitale la partecipazione in Toscana Energia e Pistoia la partecipazione in Publiacqua

## Perimetro di consolidamento iniziale



# La struttura dell'operazione: 1) Fusione e conferimenti (*continua*)


- 1 I Comuni Toscani e gli altri soci avranno una partecipazione diretta nella Multiutility Toscana I (100% pubblica), che consoliderà almeno due business (rifiuti ed idrico)
- 2 Multiutility Toscana I sarà una holding con funzioni di coordinamento delle altre partecipazioni
- 3 In particolare, si segnala che il business di Alia sarà scorporato come segue: a seguito della fusione, in Multiutility Toscana I resteranno soltanto le funzioni corporate di Alia e la stessa Multiutility Toscana I costituirà una OpCo (Alia OpCo) in cui confluirà la gestione dei rifiuti di Alia

## Struttura post fusione e aumento di capitale

1



2




3


# La struttura dell'operazione: 2) Costituzione di una nuova holdCo e apertura al mercato del capitale di Multiutility Toscana I

- 1 I Comuni soci di Multiutility Toscana I, costituiranno una nuova holdCo pubblica (Multiutility Toscana II) in cui conferiranno il 100% delle partecipazioni di Multiutility Toscana I. Multiutility Toscana II verrebbe quindi a detenere il 100% di Multiutility Toscana I
- 2 Successivamente, per effetto della quotazione, almeno il 51% del capitale sociale di Multiutility Toscana I resterà detenuto dalla Multiutility Toscana II (pubblica) e fino al 49% sarà offerto al mercato

## Struttura post-IPO



# La prima aggregazione della utility della Toscana, costituirebbe un player parzialmente integrato lungo la filiera con ricavi complessivi di 0,7 B€



# I vantaggi della creazione della Multiutility e di una sua eventuale quotazione impattano positivamente la società/gli azionisti, i cittadini e il territorio



## Società e azionisti

Sinergie  
Industriali

Impatto positivo su EBITDA grazie alla maggiore scala e possibili efficienze tra i business

Maggiore  
capacità di  
investimento

Effetto accelerato su crescita e valore della società e incremento EBITDA per business regolati



## Cittadino/utente

Riduzione della bolletta grazie a sinergie di costo

Migliore qualità dei servizi ricevuti



## Territorio

Creazione di una realtà dal forte radicamento sul territorio

Indotto positivo sul territorio, grazie all'accelerazione degli investimenti



---

# Società e azionisti

Sinergie industriali - ALIA e Publiacqua

# La Multiutility trova un forte razionale nelle sinergie operative e commerciali nonché nelle opportunità di crescita grazie alla maggior capacità di investimento



## Sinergie operative

- **FTE** - ottimizzazione personale su funzioni di staff
- **O&M** - ottimizzazione delle attività di gestione reti
- **Asset** - complementarità acqua/ambiente per trattamento e smaltimento - *sinergia fuori arco piano*
- **Acquisti** - ottimizzazione base fornitori e incremento potere negoziale
- **Servizi informativi** - razionalizzazione architettura e miglior efficienza e utilizzazione sistemi



## Sinergie commerciali

- **Costi commerciali**
  - Ottimizzazione del "cost to serve"
  - Riduzione costi fatturazione grazie a bolletta unica
- **Cross selling** - vendita energia elettrica e gas su clienti regolati acqua e rifiuti




## Incremento investimenti

- **Incremento investimenti** - facilità accesso al credito con effetto di aumento ricavi nel business regolato
- **Crescita inorganica**
  - Crescita in Toscana - Percorso come polo aggregante di una realtà frammentata
  - Crescita in zone limitrofe - Crescita inorganica in regioni limitrofe prive di una multiutility di riferimento (e.g., Umbria)

# La creazione della Multiutility porta benefici per ~72 M€ a vantaggio sia degli azionisti sia dei cittadini/utenti

## Evoluzione EBITDA Multiutility (dati in M€)



1

~43M€ al 2026 di ricavi aggiuntivi da extra investimenti realizzabili nella Multiutility

- Maggiore capacità di investimento vs. società stand-alone per potenziale incremento leva e aumento di capitale



2

~11M€ al 2026 di sinergie industriali con impatto diretto sull'EBITDA della Multiutility, e.g.:

- Sinergie di costo (e.g. ICT, O&M ordinario, efficienze per installazione smart meters)



2

~18M€ al 2026 di sinergie con impatto su EBITDA incerto

- Possibile spazio in tariffa per investimenti
- Potenziali benefici per gli utenti in bolletta


29

# 1 L'operazione permetterebbe di realizzare ulteriori benefici per maggiore capacità di investimento e incremento di ricavi associato

La Multiutility potrebbe beneficiare di risorse finanziarie addizionali rispetto alle società stand-alone




Baseline investimenti e ulteriori risorse finanziarie



Extra investimento di Publicacqua al netto dei CAPEX di sviluppo smart meters - inclusi nell'analisi O&M

Ricavi addizionali risultanti dai maggiori investimenti



1. In base alla leva finanziaria media delle utilities quotate italiane | Note: Si è assunto un ammortamento medio di 25 anni per ALIA e di 30 anni per Publicacqua; la remunerazione sul capitale investito è pari al 7,3% per ALIA e 6,2% per Publicacqua




## 2 Possibile realizzare ~29 M€ di sinergie nella Multiutility a partire dai dati puntuali delle 2 società coinvolte

### Distribuzione sinergie per leva

M€


- O&M
- Acquisti
- Servizi informativi
- Commerciale - CTS
- FTE Staff
- Commerciale - Fatturazione unica



Publiacqua



# La Multiutility ha potenzialità di crescita come polo aggregante in Toscana e nelle regioni limitrofe, in un percorso di consolidamento dei servizi pubblici





---

# Società e azionisti


Sinergie finanziarie e creazione di valore

# Razionali finanziari e potenziale successiva IPO

Fattori abilitanti	Commenti
Dimensione Diversificazione del business, Finanza accentrata	<ul style="list-style-type: none"><li>• Favoriscono il merito creditizio con conseguente potenziale riduzione del costo del debito</li><li>• Forniscono maggiore solidità finanziaria come garanzia di competitività sui business a gara (Reti Gas, Reti idriche, etc.)</li><li>• Spingono all'ottimizzazione e razionalizzazione del debito e della liquidità aziendale, e ad una più efficiente gestione del capitale circolante</li></ul>
Potenziale quotazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'accesso a nuove risorse finanziarie, rafforza la struttura del capitale e supporta le strategie di crescita</li><li>• Migliora la visibilità societaria e rafforza la posizione nei confronti di fornitori, clienti e finanziatori</li><li>• Maggiore accountability e attenzione verso gli stakeholders</li><li>• Apre un canale per futuri bisogni di capitale, ampliando la scelta di strumenti finanziari utilizzabili (ad es. Obbligazioni e Obbligazioni Convertibili)</li><li>• Favorisce una cultura societaria basata sul raggiungimento di obiettivi e sempre attenta al confronto delle performance dei competitor</li><li>• Favorisce le strategia di crescita esterna rendendo possibili le acquisizioni carta-contro-carta</li></ul>
Creazione di Valore	<ul style="list-style-type: none"><li>• Distribuzione dei dividendi potenzialmente più stabile e meno vincolata a specifiche clausole contrattuali.</li><li>• Maggiore potenziale per investimenti, favorisce l'implementazione di chiare strategie di crescita, con conseguente incremento della redditività.</li><li>• Potenziale incremento del valore delle partecipazioni e acquisizione di un titolo liquido con possibilità di monetizzazione veloce sul mercato</li><li>• Creazione di valore attraverso la diffusione e omogeneizzazione delle best practices organizzative.</li></ul>

# Analisi preliminare sulla capacità di indebitamento

## Leva finanziaria della società risultante dall'aggregazione



1. La società risultante dall'aggregazione avrebbe un **profilo di business multi-utility** rispetto all'attività mono-business attuale di Alia e Pubblicaacqua
2. **Le principali utility in Italia**, anche grazie ad un business mix diversificato, **hanno una leva media di 2,9x**
3. La società risultante dall'aggregazione avrebbe un **livello di leva nettamente inferiore (1,6x)** che potrebbe consentire la possibilità di finanziarsi ulteriormente (preliminarmente, un livello di leva simile alle società quotate consentirebbe di raccogliere risorse finanziarie per c. €220M)
4. **Le risorse finanziarie ottenute potrebbero essere utilizzate per effettuare maggiori investimenti sul territorio ed offrendo servizi di maggiore qualità con ricadute positive sia sugli azionisti della nuova realtà che sui cittadini**

**La società risultante dall'aggregazione potrebbe beneficiare di maggiori risorse finanziarie attraverso nuovi finanziamenti fino a c.€220M**

1. La combined entity comprende le seguenti società: Alia; Pubblicaacqua  
I valori dovranno essere validati in fase di redazione del piano industriale definitivo. I numeri sono a scopo illustrativo

# Struttura del debito dei competitors




Le Utilities Integrate hanno sfruttato le favorevoli condizioni di mercato per allungare il tenor e mitigare il rischio di rialzo dei tassi. La crescita dimensionale porterebbe notevoli vantaggi in termini di pricing, allungamento delle scadenze del debito e ottimizzazione della cassa.

1. La combined entity comprende le seguenti società: Alia; Publiacqua. La vita media del debito è stata stimata sulla base dei dati pubblici  
Fonte: Company Public data as of 9M21, Hera: FY2021, combined entity: FY2020

# Potenziale quotazione in primario a servizio di ulteriori investimenti

## Multipli di mercato utilities Italiane

■ EV/EBITDA 2022E  
■ EV/EBITDA 2023E




- Un'operazione di quotazione con componente di primario (aumento di capitale in sede di quotazione) consentirebbe il reperimento di ulteriori risorse finanziarie
- Illustrativamente ai livelli attuali di multipli di mercato, un aumento di capitale del 49% nella Combined Entity sarebbe pari a ca. €0,8-1,2Mld
- In via preliminare si potrebbe quindi considerare che la Combined Entity potrebbe beneficiare di ulteriori risorse finanziarie per:
  - ca. €220M incremento di leva allineandosi alla media delle utilities quotate italiane
  - ca. €0,8-1,2Mld di aumento di capitale<sup>(2)</sup>
- Queste risorse potrebbero essere utilizzate per effettuare significativi investimenti sul territorio

€258M EBITDA 2022  
Proforma pro quota<sup>(1)</sup>  
Combined Entity (pre-sinergie)

€651M PFN 2022  
Proforma pro quota<sup>(1)</sup>  
Combined Entity

1. La combined entity pro quota comprende: Alia (100%), Publiacqua (57.6%), Estrada (39.6%), Acque (19.3%), Toscana Energia (31%)  
2. I valori dovranno essere validati in fase di redazione del piano industriale definitivo e sono a scopo illustrativo

# Local utility italiane—analisi ROE/marginalità



Le utility italiane che hanno intrapreso un percorso di crescita caratterizzato da aggregazioni strategiche e quotazione in borsa mostrano migliori performance economico-finanziarie e maggiori ritorni per gli azionisti



---

# Cittadino e utente



... con miglioramento della qualità dei servizi

Unica controparte  
al servizio del  
cittadino...



Qualità

Servizio di maggior qualità perché fornito da unica società con sistemi omogenei, e.g. call center, fatturazione...



User  
experience

Omogeneizzazione e semplificazione dell'esperienza grazie a strumenti comuni, e.g. APP



Identità

Maggior soddisfazione da acquisto di servizi locali e senso di appartenenza



---

# Territorio

## Multiutilities generano impatto tangibile sul territorio di riferimento, favorendo lo sviluppo, l'economia circolare e l'innovazione




### Occupazione ed impatto indiretto su filiere di fornitura

- L'attivazione delle filiere di fornitura e subfornitura genera un impatto indiretto e indotto sul territorio
- Contribuzione all'occupazione diretta ed indiretta (filiera)



### Transizione verso modelli circolari e sostenibili

- Accelerazione nella transizione a economia circolare, per una maggior efficienza nell'uso delle risorse
- Sviluppo di tecnologie a favore della decarbonizzazione



### Supporto all'imprenditoria e all'innovazione

- Ruolo guida per lo sviluppo della digital transformation nelle città italiane (smart cities)
- Sviluppo programmi di Corporate Venture Capital in supporto di start-up nel settore cleantech






---

# Governance

# La governance della Multiutility Toscana (1/3)

## Consiglio di Amministrazione



## Governance di controllo operativo e strategico

Presidente

Vice-Presidente

Amministratore Delegato


Amministratori Delegati e Dirigenti con responsabilità strategiche in società partecipate

Presidenti dei comitati

## Regole

- Si ipotizza un Consiglio di Amministrazione formato da 9-13-15-21 Amministratori in modo da permettere di rappresentare l'eterogeneità delle preesistenze
- Si ipotizza l'immediata costituzione dei diversi comitati (es. Operazioni con parti correlate, Controllo e rischi, per le nomine e la remunerazione)
- Si ipotizza inoltre nel caso di un CdA di 9, 11, 13, 15 o 21
- Gli azionisti pubblici stabiliscono una maggioranza qualificata che propone la lista con le indicazioni di Presidente e AD.
- La lista ha come contenuto minimo la presenza di almeno un rappresentante degli azionisti dei comuni capoluogo che detengono più del 3%. I Comuni associati tra loro in patti territoriali che detengano almeno il 5% hanno diritto di indicare un consigliere di amministrazione.
- Di volta in volta si raggiunge un accordo con l'indicazione di Presidente e AD.


## La governance della Multiutility Toscana (2/3)



# La governance della Multiutility Toscana: La holding pubblica (3/3)

## Consiglio di Amministrazione

Presidente



## La gestione congiunta della maggioranza pubblica

- Gli azionisti pubblici gestiscono la maggioranza di azioni che si impegnano a non vendere mediante una società in controllo pubblico che controlla il 51%

## Le regole

- Il Consiglio di amministrazione è presieduto da un socio diverso da quello che ha espresso il presidente della corporate quotata
- Il Consiglio di Amministrazione è composto da un rappresentante per ciascun azionista principale ed almeno un socio minore a rotazione
- Le decisioni sono assunte tenendo conto della rappresentanza azionaria ricorrendo, laddove necessario, all'assemblea dei soci o ad un comitato di patto.



---

# Allegati - Multiutility Toscana con inclusione Extra

# La struttura dell'operazione: 1) Fusione e conferimenti - inclusa Estra


- 1 I Comuni Toscani e gli altri soci avranno una partecipazione diretta nella Newco (nello schema denominata Multiutility Toscana I, 100% pubblica), che consoliderà più business (rifiuti, idrico, gas ed elettricità)
- 2 Multiutility Toscana I sarà una holding con funzioni di coordinamento delle altre partecipazioni
- 3 In particolare, si segnala che il business di Alia sarà scorporato come segue: a seguito della fusione, in Multiutility Toscana I resteranno soltanto le funzioni corporate di Alia e la stessa Multiutility Toscana I costituirà una OpCo (Alia Opco) in cui confluirà la gestione dei rifiuti di Alia

## Struttura post fusione e aumento di capitale

1

2


3




# La struttura dell'operazione: 2) Costituzione di una nuova holdCo e apertura al mercato del capitale di Multiutility Toscana I

- 1 I Comuni soci di Multiutility Toscana I, costituiranno una nuova holdCo pubblica (Multiutility Toscana II) in cui conferiranno il 100% delle partecipazioni di Multiutility Toscana I. Multiutility Toscana II verrebbe quindi a detenere il 100% di Multiutility Toscana I
- 2 Successivamente, per effetto della quotazione, almeno il 51% del capitale sociale di Multiutility Toscana I resterà detenuto dalla Multiutility Toscana II (pubblica) e fino al 49% sarà offerto al mercato

## Struttura post-IPO



# L'aggregazione della principali utility della Toscana, costituirebbe un player integrato lungo la filiera con ricavi complessivi di 1,7 B€



1. Inclusa quota tramite Consiag; 2. Bilancio provvisorio 2021 | Fonte: ALIA, Publiacqua, Estra

# La Multiutility trova un forte razionale nelle sinergie operative e commerciali nonché nelle opportunità di crescita grazie alla maggior capacità di investimento



## Sinergie operative

- **FTE** - ottimizzazione personale su funzioni di staff
- **O&M** - ottimizzazione delle attività di gestione reti
- **Asset** - complementarità acqua/ambiente per trattamento e smaltimento - *sinergia fuori arco piano*
- **Acquisti** - ottimizzazione base fornitori e incremento potere negoziale
- **Servizi informativi** - razionalizzazione architettura e miglior efficienza e utilizzazione sistemi



## Sinergie commerciali

- **Costi commerciali**
  - Ottimizzazione del "cost to serve"
  - Riduzione costi fatturazione grazie a bolletta unica
- **Cross selling** - vendita energia elettrica e gas su clienti regolati acqua e rifiuti




## Incremento investimenti

- **Incremento investimenti** - facilità accesso al credito con effetto di aumento ricavi nel business regolato
- **Crescita inorganica**
  - Crescita in Toscana - Percorso come polo aggregante di una realtà frammentata
  - Crescita in zone limitrofe - Crescita inorganica in regioni limitrofe prive di una multiutility di riferimento (e.g., Umbria)

# Stimati benefici per ~93 M€ a 5 anni dalla creazione della Multiutility, grazie a leve di ottimizzazione tipiche del settore e maggiore capacità di investimento

## Evoluzione EBITDA Multiutility (dati in M€)



**1** Ricavi da extra investimenti

**2** Sinergie con impatto su EBITDA incerto

Sinergie

Baseline

**1** ~20M€ al 2026 di sinergie industriali con impatto diretto sull'EBITDA della Multiutility, e.g.:

- Sinergie in ambito Retail (e.g. cross-selling)
- Sinergie di costo (e.g. O&M ordinario, ICT)

**2** ~18M€ al 2026 di sinergie con impatto su EBITDA incerto

- Possibile spazio in tariffa per investimenti
- Potenziali benefici per gli utenti in bolletta

**2** ~54M€ al 2026 di ricavi aggiuntivi da extra investimenti realizzabili nella Multiutility

- Maggiore capacità di investimento vs. società stand-alone per potenziale incremento leva e aumento di capitale

Nota: Perimetro Alia, Publiacqua ed Estra (Estra FCT 21, ultimo financial report al 2020)  
 Fonte: Bilanci Società, Piani industriali Società




# 1 ... permettendo inoltre di realizzare ulteriori benefici per maggiore capacità di investimento e incremento di ricavi associato

La Multiutility potrebbe beneficiare di risorse finanziarie addizionali rispetto alle società stand-alone

**> 1,2Mld€**  
Risorse addizionali disponibili per incremento leva e aumento di capitale

## Ulteriori risorse finanziarie disponibili per investimenti


M€



Extra investimento di Publiacqua al netto dei CAPEX di sviluppo smart meters - inclusi nell'analisi O&M

## Ricavi addizionali risultanti dai maggiori investimenti

M€




1. In base alla leva finanziaria media delle utilities quotate italiane | Note: Le risorse addizionali sono state ripartite sulle 3 società sulla base del peso relativo del piano investimenti a 5 anni; si è assunto un ammortamento medio di 25 anni per ALIA ed Estra e di 30 anni per Publiacqua; la remunerazione sul capitale investito è pari al 7,3% per ALIA, 6,2% per Publiacqua e 6,3% per ESTR A



## 2 Possibile realizzare ~38 M€ di sinergie nella Multiutility a partire dai dati puntuali delle 3 società coinvolte

### Distribuzione sinergie per leva

M€




Nota: sinergie calcolate sulla baseline costi 2020




# FTE funzioni di staff: potenziali sinergie fino a ~7 M€ considerando costi interni ed esterni, in particolare nelle funzioni IT e Acquisti

## FTE per funzione di staff

FTE interni ed esterni<sup>1</sup> in funzioni di staff (baseline 2020)



## Prime valutazioni di KPIs di riferimento



1. Considera FTE interni ed esterni. FTE esterni calcolati sui costi esterni di servizio per funzione, considerando costo medio di mercato di 90k€ per Finanza, 80k€ HR e Acquisti, 200k€ Legal, 70k€ IT, al netto di ricavi esterni da service per Estra 2. Esclusi costi di assicurazione 3. Esclusi canoni e costi di licenze 4. Include 4 FTE di risk management 5. Include funzioni di AFC e gestione bilanci 6. Include attività di Affari Generali e Protocollo | Fonte: dati interni Alia, Publiacqua, Estra



# FTE funzioni di staff: sinergie stimate dal confronto con benchmark di settore



## FTE interni

Raccolta dati relativi agli FTE interni per ciascuna società nelle funzioni di staff considerate (i.e. Finanza, HR, Legal, IT)



## Costi esterni

Conversione dei costi esterni associati a ciascuna funzione di staff (e.g. consulenze, servizi, etc.) in FTE in base a costi medi di settore per funzione<sup>1</sup>



## Confronto con benchmark

Confronto del totale FTE interni ed esterni di ciascuna società con dimensionamento medio delle funzioni considerate in aziende benchmark di settore



## Valutazione sinergie

Stima delle opportunità di ottimizzazione per funzione di staff in termini di FTE interni ed esterni, con valorizzazione in base al costo medio azienda

1. Per Estra al netto di ricavi di service realizzati da ciascuna funzione verso società extra gruppo, i.e. riaddebiti del costo del personale



# O&M: opportunità di savings fino a ~2 M€ grazie alla sovrapposizione geografica delle reti di Publiacqua e Estra

## Sovrapposizione geografica



Publiacqua e Estra

	Comuni <sup>1</sup> (#)	Rete Estra (km)	Rete PBA <sup>2</sup> (km)
Arezzo	4	1.958	1.544
Firenze	9	1.476	9.212
Pistoia	3	259	1.982
Prato	7	685	2.585
% overlap		~42%	~45%

## Principali leve di ottimizzazione

- 1** Ottimizzazione squadre O&M per ispezioni e manutenzione **3-10%<sup>3</sup>**
- 2** Razionalizzazione centralino pronto intervento **50%**
- 3** Efficienze costi centrali per progettazione e gestione lavori **3-10%**

Impatto

Risparmio potenziale su costi esterni (M€, baseline 2020)



Risparmio potenziale (M€)



Risparmio potenziale (M€)




1. Comuni con presenza di entrambe le società 2. Include acquedotto e fognatura 3. Applicabile solo ai km di rete su territori in comune, pari a ~45% del totale reti in Toscana per PBA e ~42% per Estra (reti Centria) | Fonte: Dati interni Alia, Publiacqua, Estra



# O&M: La condivisione delle risorse e competenze nelle 3 società sulla Progettazione e Gestione lavori porta a realizzare ~1 M€ di sinergie

## Struttura attuale Progettazione e Gestione lavori

M€, baseline 2020



**Efficienze del 3-10%** sui costi di Progettazione e Gestione lavori dall'**integrazione delle 3 società** mettendo in comune risorse e competenze, con **risparmi per la Multiutility di ~1M€**

Fonte: Dati interni Alia, Publiacqua, Estra

# O&M: Impatto positivo addizionale di 7+ M€ per la Multiutility dall'installazione estesa di smart meters sulla rete di Publiacqua in arco di piano

Focus utenti

## Ipotesi chiave



Obiettivo di **~85% penetrazione smart meters a regime**, su un totale di ~400k utenze ad oggi con contatori meccanici




**Smart meters a 169 Mhz** (~90% del totale, ~90€/contatore CAPEX) e **Nb-Iot** (~10% del totale, ~370€/contatore CAPEX) **in linea con progetto pilota in corso**



**Benefici su costi di lettura e remunerazione investimenti**, al netto di costi di gestione per nuovi smart meters installati

## Piano investimenti al 2026

M€, baseline 2020




xx% Penetrazione smart meters su utenze totali

xx Nuovi smart meters installati

## Benefici attesi

M€, baseline 2020



■ Savings OPEX<sup>1</sup> ■ Ricavi addizionali<sup>2</sup>


1. Risparmi sui costi di lettura (~1,2M€/anno ad oggi) proporzionale al numero di smart meters installati, al netto di OPEX addizionali per Sistema di Acquisizione Centrale e Canone Vodafone per contatori Nb-IoT 2. Considerando 6,2% remunerazione capitale investito netto | Note: opportunità di ulteriori benefici da installazione di smart meters su cittadini e attività commerciali all'interno dei condomini non quantificati | Fonte: Dati interni Publiacqua



# Acquisti: sinergie potenziali per ~12 M€ su 2 leve principali di ottimizzazione

## Baseline: totale acquisti

M€ (baseline 2020)



## Principali leve di ottimizzazione

- Ottimizzazione base fornitori e adozione condizioni contrattuali favorevoli** (e.g. adozione di best-practices cross-società) con focus su acquisti di beni e lavori
- Incremento potere negoziale e aggregazione acquisti con focus su acquisti di servizi** (e.g. su fornitori gas, energia elettrica, assicurazioni, altri servizi, etc.)


Impatto (%)<sup>1</sup>

5-7%

Saving per società (M€, baseline 2020)



5-7%




1. Realizzabile solo su quota parte degli acquisti, i.e. contratti e gare non vincolati, ipotizzata al 70%, al netto di costi di procurato già considerati nella stima di altre leve di sinergie (e.g. IT, costi esterni di staff, costi esterni di O&M) | Fonte: dati interni Alia, Publiacqua, Estra



# Acquisti: Complementarietà dei business idrico e ambientale porterà a sinergie sullo smaltimento fanghi, con risparmio a regime di 500-640k€ annui dal 2027

Sinergia fuori arco piano

## Costi logistica e smaltimento fanghi Publiacqua (M€)




## Sinergie industriali

- Oggi Publiacqua smaltisce i fanghi tramite contratto di service con Acquaser che si occupa della logistica e smaltimento
- ALIA a partire dal 2027, anno di entrata in esercizio del gassificatore potrà smaltire i fanghi ad un costo di circa 130-150 €/ton - con un beneficio a regime di 500-640k€ all'anno
- Opportunità di sviluppo ulteriori competenze sui rifiuti da parte di ESTRA, grazie a recenti acquisizioni di nuovi impianti (e.g. Bisenzio Ambiente)



# Acquisti: La complementarità dei business porta ad un miglioramento degli indici di sostenibilità e ad una ottimizzazione commerciale



Alia ha un costo di 1,6 M€ anno per smaltire 54 kton di percolato da discarica che

- 1 potrebbero essere gestiti da Publiacqua negli impianti di depurazione da riconvertire<sup>2</sup>, o da Estra nell'impianto di Bisenzio Ambiente, con savings fino a ~600k€/anno<sup>1</sup>

La Multiutility può incrementare gli indici di sostenibilità con riciclo degli scarti dalle attività di manutenzione delle reti idriche e gas nell'impianto di recupero inerti di Alia


- 2
  - 3
- Il biometano prodotto da Alia dal 2022 invece di essere ceduto al GSE (con sconto del 5% sul prezzo mensile del PSV), potrà essere venduto da Estra con un upside di circa 200 k€ anno

1. Considerando costi di smaltimento negli impianti di Estra di ~20€/ton vs. costo attuale per Alia di ~30€/ton 2. Impianti di depurazione in dismissione, potenzialmente da riconvertire per smaltimento percolato




# Servizi informativi/Digitalizzazione: ~4 M€ di ottimizzazione costi a partire da 3 elementi principali dell'architettura IT

Baseline: totale costi IT  
M€ (dati 2020)




## Principali leve di ottimizzazione





# Servizi informativi/Digitalizzazione: Elementi chiave delle sinergie realizzabili in ambito IT

## Tipica architettura IT



## Potenziali sinergie

		Stima impatto su baseline
➤	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data center unico (o transizione su cloud)</li> <li>Architettura congiunta</li> </ul>	<b>10-40%</b>
➤	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidamento acquisti</li> <li>Centralizzazione delle postazioni e dei servizi di gestione / configurazione</li> </ul>	<b>10-30%</b>
➤	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ottimizzazione architettura di rete (es. riduzione MPLS)</li> <li>Razionalizzazione dei fornitori (Wind, Tim)</li> </ul>	<b>10-30%</b>

Aree sinergiche - "quick wins"



# Costi commerciali: ~1 M€ potenziali sinergie realizzabili lungo 3 leve principali, in particolare da transizione a fatturazione elettronica

## Fatturazione elettronica


% su fatture totali, baseline 2020



Opportunità di generare benefici dall'allineamento al tasso di penetrazione di fatturazione elettronica dei best in class di settore, con potenziali ulteriori sinergie per fatturazione unica su clienti comuni

## Bad debt

%, baseline 2020



Riduzione di bad debts (con saving ~1%) sulla base clienti con una migliore profilazione dei clienti nel rispetto delle regole di unbundling/ GDPR

## Saturazione call centers

Costi esterni/totale clienti (€/cliente), bl 2020



Possibilità di una migliore saturazione della capacità di call-centers (con savings ~10% costi attuali) per la gestione dei clienti condividendo le risorse disponibili



# Sinergie commerciali: opportunità di ~3 M€ aggiuntive per la Multiutility con l'adozione della fatturazione unica per i clienti di territori condivisi

## Ipotesi chiave



Adozione della **fattura unica** per **tutti i servizi offerti dalla Multiutility** (gas, elettricità, servizio idrico, rifiuti)




Opportunità di **sinergie** sulla **base clienti presente in territori condivisi** (province FI, PT, PO per le 3 società, AR per Estra e Publiacqua)



**Ottimizzazione** dell'€/fattura fino a 1/3 dei costi attuali **in base al livello di sovrapposizione** della base clienti


## Sinergie province di FI, PT, PO

M€, baseline 2020



## Sinergie provincia di Arezzo


M€, baseline 2020



1. Esclusi ~43k condomini nelle province di Firenze e Prato 2. Stimate sulla base della distribuzione dei clienti per provincia 3. Costi di fatturazione attuali di Alia come costi passanti, necessaria transizione a fatturazione puntuale per la realizzazione di sinergie | Fonte: dati interni Alia, Publiacqua, Estra

# Analisi preliminare sulla capacità di indebitamento

## Leva finanziaria della società risultante dall'aggregazione



1. La società risultante dall'aggregazione avrebbe un **profilo di business multi-utility** rispetto all'attività mono-business attuale di Alia e Publicacqua
2. **Le principali utility in Italia**, anche grazie ad un business mix diversificato, **hanno una leva media di 2,9x**
3. La società risultante dall'aggregazione avrebbe un **livello di leva nettamente inferiore (1,8x)** che potrebbe consentire la possibilità di finanziarsi ulteriormente (preliminarmente, un livello di leva simile alle società quotate consentirebbe di raccogliere risorse finanziarie per c. €310M)
4. **Le risorse finanziarie ottenute potrebbero essere utilizzate per effettuare maggiori investimenti sul territorio ed offrendo servizi di maggiore qualità con ricadute positive sia sugli azionisti della nuova realtà che sui cittadini**


**La società risultante dall'aggregazione potrebbe beneficiare di maggiori risorse finanziarie attraverso nuovi finanziamenti fino a €310M**

1. La combined entity comprende le seguenti società: Alia, Publicacqua, Estra  
I valori dovranno essere validati in fase di redazione del piano industriale definitivo. I numeri sono a scopo illustrativo

# Potenziale quotazione in primario a servizio di ulteriori investimenti

## Multipli di mercato utilities Italiane

■ EV/EBITDA 2022E  
■ EV/EBITDA 2023E



- Un'operazione di quotazione con componente di primario (aumento di capitale in sede di quotazione) consentirebbe il reperimento di ulteriori risorse finanziarie
- Illustrativamente ai livelli attuali di multipli di mercato, un aumento di capitale del 49% nella Combined Entity sarebbe pari a ca. €0,9-1,3Mld
- In via preliminare si potrebbe quindi considerare che la Combined Entity potrebbe beneficiare di ulteriori risorse finanziarie per:
  - ca. €310M incremento di leva allineandosi alla media delle utilities quotate italiane
  - ca. €0,9-1,3Mld di aumento di capitale<sup>(2)</sup>
- Queste risorse potrebbero essere utilizzate per effettuare significativi investimenti sul territorio

€287M 2022 Proforma pro quota<sup>(1)</sup>  
Combined Entity (pre-sinergie)

€727M PFN Proforma pro quota<sup>(1)</sup>  
Combined Entity

1. La combined entity pro quota comprende: Alia (100%), Publiacqua (57.8%), Estrada (64.8%), Acque (19.3%), Toscana Energia (31%)  
2. I valori dovranno essere validati in fase di redazione del piano industriale definitivo e sono a scopo illustrativo



Grazie



## Allegato F

<b>Socio</b>	<b>PEC</b>
Comune di Firenze	<a href="mailto:protocollo@pec.comune.fi.it">protocollo@pec.comune.fi.it</a>
Comune di Prato	<a href="mailto:comune.prato@postacert.toscana.it">comune.prato@postacert.toscana.it</a>
Comune di Pistoia	<a href="mailto:comune.pistoia@postacert.toscana.it">comune.pistoia@postacert.toscana.it</a>
Comune di Scandicci	<a href="mailto:comune.scandicci@postacert.toscana.it">comune.scandicci@postacert.toscana.it</a>
Comune di Sesto Fiorentino	<a href="mailto:protocollo@pec.sesto-fiorentino.net">protocollo@pec.sesto-fiorentino.net</a>
Comune di Empoli	<a href="mailto:comune.empoli@postacert.toscana.it">comune.empoli@postacert.toscana.it</a>
Comune di Campi Bisenzio	<a href="mailto:comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it">comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it</a>
Comune di Montemurlo	<a href="mailto:comune.montemurlo@postacert.toscana.it">comune.montemurlo@postacert.toscana.it</a>
Comune di Quarrata	<a href="mailto:comune.quarrata@postacert.toscana.it">comune.quarrata@postacert.toscana.it</a>
Comune di Calenzano	<a href="mailto:calenzano.protocollo@postacert.toscana.it">calenzano.protocollo@postacert.toscana.it</a>
Comune di Fucecchio	<a href="mailto:comune.fucecchio@postacert.toscana.it">comune.fucecchio@postacert.toscana.it</a>
Comune di Lastra a Signa	<a href="mailto:comune.lastra-a-signa@pec.it">comune.lastra-a-signa@pec.it</a>
Comune di Vaiano	<a href="mailto:comune.vaiano@postacert.toscana.it">comune.vaiano@postacert.toscana.it</a>
Comune di Castelfiorentino	<a href="mailto:comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it">comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it</a>
Comune di Signa	<a href="mailto:comune.signa@postacert.toscana.it">comune.signa@postacert.toscana.it</a>
Comune di Montelupo F.no	<a href="mailto:comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it">comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it</a>
Comune di Certaldo	<a href="mailto:comune.certaldo@postacert.toscana.it">comune.certaldo@postacert.toscana.it</a>
Comune di Agliana	<a href="mailto:comune.agliana.pt@legalmail.it">comune.agliana.pt@legalmail.it</a>
Comune di Vinci	<a href="mailto:comune.vinci@postacert.toscana.it">comune.vinci@postacert.toscana.it</a>
Comune di Borgo San Lorenzo	<a href="mailto:comune.borgo-san-lorenzo@postacert.toscana.it">comune.borgo-san-lorenzo@postacert.toscana.it</a>
Comune di Montespertoli	<a href="mailto:comune.montespertoli@postacert.toscana.it">comune.montespertoli@postacert.toscana.it</a>
Comune di Montale	<a href="mailto:comune.montale@postacert.toscana.it">comune.montale@postacert.toscana.it</a>
Comune di Carmignano	<a href="mailto:comune.carmignano@postacert.toscana.it">comune.carmignano@postacert.toscana.it</a>
Comune di Cerreto Guidi	<a href="mailto:comune.cerreto-guidi@postacert.toscana.it">comune.cerreto-guidi@postacert.toscana.it</a>
Comune di Poggio a Caiano	<a href="mailto:comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it">comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it</a>
Comune di Scarperia e San Piero	<a href="mailto:comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it">comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it</a>
Comune di Serravalle p.se	<a href="mailto:amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it">amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it</a>
Comune di Vernio	<a href="mailto:comune.vernio@postacert.toscana.it">comune.vernio@postacert.toscana.it</a>
Comune di Barberino di Mugello	<a href="mailto:barberino-di-mugello@postacert.toscana.it">barberino-di-mugello@postacert.toscana.it</a>
Comune di Figline ed Incisa Valdarno	<a href="mailto:comune.figlineincisa@postacert.toscana.it">comune.figlineincisa@postacert.toscana.it</a>
Comune di Capraia e Limite	<a href="mailto:comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it">comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it</a>
Comune di Pontassieve	<a href="mailto:comune.pontassieve@postacert.toscana.it">comune.pontassieve@postacert.toscana.it</a>
Comune di Poggibonsi	<a href="mailto:comune.poggibonsi@postacert.toscana.it">comune.poggibonsi@postacert.toscana.it</a>
Comune di Cantagallo	<a href="mailto:comune.cantagallo@postacert.toscana.it">comune.cantagallo@postacert.toscana.it</a>
Comune di Gambassi Terme	<a href="mailto:comune.gambassi@postacert.toscana.it">comune.gambassi@postacert.toscana.it</a>
Comune di Monsummano Terme	<a href="mailto:comune.monsummano@postacert.toscana.it">comune.monsummano@postacert.toscana.it</a>
Cis S.p.A.	<a href="mailto:cis.spa@legalmail.it">cis.spa@legalmail.it</a>
Comune di Reggello	<a href="mailto:comune.reggello@postacert.toscana.it">comune.reggello@postacert.toscana.it</a>
Comune di Vaglia	<a href="mailto:comune.vaglia@postacert.toscana.it">comune.vaglia@postacert.toscana.it</a>
Comune di Montaione	<a href="mailto:comune.montaione@postacert.toscana.it">comune.montaione@postacert.toscana.it</a>
Comune di Bagno a Ripoli	<a href="mailto:comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it">comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it</a>
Comune di San Casciano	<a href="mailto:comune.sancascianovp@postacert.toscana.it">comune.sancascianovp@postacert.toscana.it</a>
Comune di Impruneta	<a href="mailto:comune.impruneta@postacert.toscana.it">comune.impruneta@postacert.toscana.it</a>
Comune di Terranova Bracciolini	<a href="mailto:protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it">protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it</a>
Comune di Fiesole	<a href="mailto:comune.fiesole@postacert.toscana.it">comune.fiesole@postacert.toscana.it</a>

Comune di Lamporecchio	<a href="mailto:comune.lamporecchio@postacert.toscana.it">comune.lamporecchio@postacert.toscana.it</a>
Comune di Castelfranco Pianidiscò	<a href="mailto:protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it">protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it</a>
Comune di Pelago	<a href="mailto:comune.pelago@postacert.toscana.it">comune.pelago@postacert.toscana.it</a>
Comune di Vicchio	<a href="mailto:comune.vicchio@postacert.toscana.it">comune.vicchio@postacert.toscana.it</a>
Comune di Rignano sull'Arno	<a href="mailto:comune.rignano@postacert.toscana.it">comune.rignano@postacert.toscana.it</a>
Comune di Greve in Chianti	<a href="mailto:comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it">comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it</a>
Comune di Rufina	<a href="mailto:comune.rufina@postacert.toscana.it">comune.rufina@postacert.toscana.it</a>
Comune di Barberino Tavarnelle	<a href="mailto:barberinotavarnelle@postacert.toscana.it">barberinotavarnelle@postacert.toscana.it</a>
Comune di Massa e Cozzile	<a href="mailto:comune.massaecozzile@postacert.toscana.it">comune.massaecozzile@postacert.toscana.it</a>
Comune di Dicomano	<a href="mailto:comune.dicomano@postacert.toscana.it">comune.dicomano@postacert.toscana.it</a>
Comune di Larciano	<a href="mailto:comune.larciano@postacert.toscana.it">comune.larciano@postacert.toscana.it</a>
Comune di Uzzano	<a href="mailto:comuneuzzano@postecert.it">comuneuzzano@postecert.it</a>
Comune di Sambuca Pistoiese	<a href="mailto:comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it">comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it</a>
Comune di Londa	<a href="mailto:londa@postacert.toscana.it">londa@postacert.toscana.it</a>
Comune di San Gimignano	<a href="mailto:comune.sangimignano@postacert.toscana.it">comune.sangimignano@postacert.toscana.it</a>
Comune di San Godenzo	<a href="mailto:comune.sangodenzo@postacert.toscana.it">comune.sangodenzo@postacert.toscana.it</a>
Comune di Marliana	<a href="mailto:comune.marliana@postacert.toscana.it">comune.marliana@postacert.toscana.it</a>
Comune di Ponte Buggianese	<a href="mailto:comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it">comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it</a>
Comune di San Marcello Piteglio	<a href="mailto:comunedisanmarcellopiteglio@pec.it">comunedisanmarcellopiteglio@pec.it</a>

